



STUDIO VENEGONI
DOTT. ALBERTO VENEGONI - GEOLOGO
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA N.410

COMUNE DI

ROBECCHETTO CON INDUNO



11 DIC 2018

N° 12319 Protocollo
Cat. _____ Classe _____ Fasc. _____

**COMUNE DI
ROBECCHETTO CON INDUNO (MI)**



INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Ai sensi della

L.R. 1/2000 - D.G.R. X/4439 del 30/11/2015 - L.R. n. 4 del 15/03/2016
D.G.R. X/7581 del 18/12/2017 - D.G.R. n. XI/698 del 24/10/2018

RELAZIONE TECNICA

22.17	11/12/2018	00	Dott. Fabio FRANCHI	Dott. Alberto VENEGONI
COMM.	DATA	REV.	REDATTO	APPROVATO



SOMMARIO

1	PREMESSA, SCOPO DEL LAVORO E METODOLOGIA DI INDAGINE	4
2	CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE	5
2.1	PREMESSA	5
2.2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO	5
2.3	NORMATIVA REGOLANTE LE FUNZIONI DI POLIZIA IDRAULICA	15
2.4	CRITERI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA	16
2.5	INDIVIDUAZIONE DI FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' VIETATE O SOGGETTE A CONCESSIONE O NULLA-OSTA IDRAULICO	17
2.5.1	<i>Fasce di rispetto</i>	17
2.5.2	<i>Attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico</i>	19
2.6	ELABORATI	20
2.6.1	<i>Modalità di emissione del parere tecnico vincolante sui Documenti di Polizia Idraulica</i>	21
2.7	DOCUMENTAZIONE INFORMATICA PER GLI AGGIORNAMENTI CARTOGRAFICI	23
2.7.1	<i>Criteri di digitalizzazione dell'elaborato cartografico</i>	24
2.8	MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA	25
2.9	RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	26
2.10	PROCEDURE DI SDEMANIALIZZAZIONE E MODIFICA LIMITI AREA DEMANIALE	26
3	SOVRAPPOSIZIONE DEL RETICOLO IDRICO MASTER SCARICATO DAL SITO DI REGIONE LOMBARDIA CON L'AEROFOTOGRAMMETRICO COMUNALE	27
4	CORSI D'ACQUA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROBECCHETTO CON INDUNO	30
5	DEFINIZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE	31
5.1	COMPETENZE	31
5.2	INDIVIDUAZIONE DEI RETICOLI IDRICI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	32
5.2.1	<i>RETICOLO IDRICO PRINCIPALE (RIP)</i>	32
5.2.2	<i>RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)</i>	33
5.2.3	<i>RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA (RIB)</i>	35
5.2.4	<i>RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)</i>	44
5.2.4.1	Metodologia adottata	45
5.2.4.2	Definizioni morfologiche	45
5.3	CANALI PRIVATI	49
6	CONFRONTO DEI RETICOLI IDRICI INDIVIDUATI CON IL RETICOLO IDRICO MASTER SCARICATO DAL SITO DI REGIONE LOMBARDIA	51
7	DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO	59
7.1	RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)	59
7.2	RETICOLO IDRICO PRINCIPALE (RIP)	62
7.3	RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)	62
7.4	RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA (RIB) - CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI (ETVILLORESI)	71
7.5	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE TRA LE SPONDE DEI CORPI IDRICI	73
7.6	AREE OCCUPATE TRA GLI ARGINI	73
7.7	PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI del PO (PRGA-PO)	74
7.7.1	<i>Mappe di pericolosità e rischio alluvioni (PGRA) - Comune di Robecchetto con Induno (MI)</i>	76
7.8	CANALI PRIVATI	77

ALLEGATI

ALL. 1 - SOVRAPPOSIZIONE DEL RETICOLO IDRICO MASTER REGIONE LOMBARDIA CON L'AEROFOTOGRAMMETRICO COMUNALE - Scala 1:10000

ALL. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI RETICOLI IDRICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROBECCHETTO CON INDUNO - Scala 1:5000

ALL. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI RETICOLI IDRICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROBECCHETTO CON INDUNO - Scala 1:5000

1 PREMESSA, SCOPO DEL LAVORO E METODOLOGIA DI INDAGINE

Il COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO (MILANO) ha incaricato il dott. ALBERTO VENEGONI, geologo, di eseguire l'“INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE” ai sensi della **L.R. 1/2000**, della **D.G.R. X/4439 del 30/11/2015**, della **L.R. n. 4 del 15/03/2016**, della **D.G.R. X/7581 del 18/12/2017** e della **D.G.R. XI/698 del 24/10/2018**.

L'individuazione del reticolo idrico minore è stata effettuata mediante la predisposizione dei seguenti documenti:

- relazione tecnica comprendente la definizione del reticolo idraulico e delle relative fasce di rispetto, una specifica sezione cartografica con l'ubicazione dei reticolli idrici individuati e dei manufatti censiti;
- elaborato normativo (Regolamento di Polizia Idraulica) con indicazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto con specifica sezione normativa.

Tale elaborati hanno lo scopo di costituire il riferimento tecnico e normativo per l'esercizio delle attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore da parte del Comune di Robecchetto con Induno, ai sensi della **D.G.R. X/7581 del 18/12/2017** (aggiornamento della **D.G.R. X/4229 del 23/10/2015**), in attuazione alla L.R. 1/2000.

Il presente documento costituisce la relazione tecnica.

2 CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRULICA DI COMPETENZA COMUNALE

2.1 PREMESSA

La *D.G.R. X/7581 del 18/12/2017* (aggiornamento della *D.G.R. X/4229 del 23/10/2015*) e ss.mm.ii. «*Riordino dei reticolli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica*» e *determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della Legge Regionale 15 Marzo 2016, n. 4. Art. 13, Comma 4)*, in attuazione della legge *1/2000*, fornisce criteri e indirizzi ai comuni per la cognizione del reticolo idraulico minore e per l'effettuazione dell'attività di “polizia idraulica”, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

2.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO

Si definisce “*Polizia Idraulica*” la materia che regolamenta, autorizza e gestisce la realizzazione ed il mantenimento di opere nonché le attività da realizzarsi all'interno delle *aree demaniali fluviali* e nelle *relative fasce di rispetto di 10 m* (*insieme delle norme e dei regolamenti finalizzati al controllo degli interventi di gestione e di trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici*).

- **Art 822 del Codice Civile** - norma di riferimento in materia di individuazione ed assoggettamento al regime demaniale dei beni del demanio idrico - *"Appartengono allo stato e fanno parte del demanio pubblico [...] i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [...]"*;
- **Il Regio Decreto 8 Maggio 1904 n.368**, “Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosì” costituisce il “parallelo” del R.D.523/1904 nei confronti dei corsi d’acqua di bonifica. In particolare gli art.133 (attività vietate), 134 e 135 (attività consentite previa autorizzazione) e 138 (nulla osta idraulico);
- **Il Regio Decreto 25 Luglio 1904 n. 523**, “Testo Unico sulle opere idrauliche”, ha costituito storicamente la principale norma di riferimento per regolamentare le attività di polizia idraulica. Il decreto indica, all'interno di ben definite fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, le attività vietate (art.96), quelle consentite previa autorizzazione (artt. 97, 98) o nulla osta idraulico (art. 59) e l'oggetto delle funzioni tecnico amministrative - alvei “dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale” ed inoltre specifica che “formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti (art. 93);

-
- Il **Regio Decreto n. 1775/1933**, “Testo Unico”, prevede le modalità di classificazione delle acque pubbliche mediante la redazione degli “Elenchi delle acque pubbliche”, aggiornate periodicamente nel tempo;
 - La **Delibera del Comitato Interministeriale Ambiente del 4 febbraio 1977**, pubblicata sulla G.U. 21 febbraio 1977 n. 48 fornisce una definizione di “corpo idrico” come “qualsiasi massa d’acqua che, indipendentemente dalla sua entità, presenti proprie caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche, biologiche, e sia, o possa essere, suscettibile ad uno o più impieghi”. Definisce inoltre come “corsi d’acqua” “sia corsi d’acqua naturali (come i fiumi, i torrenti, i rii, ecc.), che quelli artificiali (come i canali irrigui, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta eccezione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali”;
 - La **legge 36/94** ha radicalmente innovato il concetto di “acqua pubblica” introducendo il concetto di pubblicità in tutte le acque superficiali e sotterranee (**art.1**). Tale principio risulta però operante solo a seguito dell’emanazione del regolamento previsto dalla medesima legge, pubblicato sulla G.U. del 26 Luglio 1999;
 - La **legge 37/94** relativa alla tutela delle aree demaniali e specificatamente “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*” (in particolare Art. 1, Art. 3 e Art. 4):

Art. 1

- L’articolo 942 del codice civile è sostituito dal seguente:
”Art. 942. (*Terreni abbandonati dalle acque correnti*).
 - I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull’altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.
Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.
Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico”.

Art. 3

- L’articolo 946 del codice civile è sostituito dal seguente:
”Art. 946. (*Alveo abbandonato*).
 - Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l’antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico”.

Art. 4

- L’articolo 947 del codice civile è sostituito dal seguente:
”Art. 947. (*Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso*).
 - Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall’attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.
La disposizione dell’articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall’attività antropica.
In ogni caso è esclusa la desmanializzazione tacita dei beni del demanio idrico”.

-
- Il **D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112** (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 Marzo 1997, n. 59) trasferisce alle Regioni la competenza sulla Polizia Idraulica;
 - **D.P.R. 18 Febbraio 1999, n. 238** Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 Gennaio 1994, n. 36 - "*Disposizioni in materia di risorse idriche*", che sanciva "Appartengono allo stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne";
 - La **D.G.R. n. 47310 del 22 Dicembre 1999** e successivi aggiornamenti indica i criteri per l'individuazione del Reticolo Principale;
 - Il **d.p.c.m. 12 Ottobre 2000** - Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, unane strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico - con il quale è stato trasferito alla Regione, dal 1 Gennaio 2001, la gestione del demanio idrico di cui all'Art. 86 del D. Lgs. n. 112/98;
 - L'**art.3, comma 144 della L.R. 1/2000**, in attuazione al **d.lgs. n. 112/98** stabilisce che "ai comuni siano trasferite le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di Polizia Idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore", previa individuazione da parte della Regione Lombardia del Reticolo Idrico Principale, sul quale essa mantiene la competenza;
 - **D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002:** con tale delibera la Regione Lombardia ha individuato il Reticolo Idrico Principale, che rimane di competenza regionale, e quindi, per differenza, il Reticolo Idrico Minore:
 - Definisce il reticolo idrico principale e fornisce un elenco dei corsi d'acqua che lo costituiscono ([allegato A](#));
 - stabilisce i criteri per la definizione del Reticolo Idrico Minore e i criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale ([allegato B](#));
 - determina i canoni regionali di Polizia Idraulica ([allegato C](#));
 - individua il reticolo dei corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica ([allegato D](#)).
 - **Legge Regionale 2 Aprile 2002, n. 5** - Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO);
 - **D.G.R. 12 Aprile 2002, n. 7/8743:** rettifica del dispositivo di cui al punto 1 dell'Allegato C della D.G.R. 7868/2002;

-
- La **D.G.R. 7/13950 del 1 Agosto 2003** (che aggiorna e modifica la DGR 7/7868) costituisce l'attuale normativa di riferimento in attuazione della legge 1/2000 e fornisce i criteri e indirizzi ai comuni per l'individuazione del reticolo idraulico minore e per l'effettuazione dell'attività di polizia idraulica, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici;
 - L'**art.27, commi a e b della L.R. 12/05** superato dall'Art. 3 del D.P.R. 380 6 Giugno 2001 - Circolare Regionale n. 10 del 20/07/2017 – Definizione degli interventi edilizi;
 - La **D.G.R. VI/20212 del 14.01.2005** – Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali sulle istanze di sdeemanializzazione delle aree del demanio idrico;
 - La **D.G.R. 11 Febbraio 2005 n. 7/20552** – Approvazione del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ai sensi dell'Art. 10, comma 5 della l.r.7/2003;
 - **Art. 144 del D. Lgs. 152/06, n. 152** - "*Norme in materia ambientale*" che al comma 1 dispone: "*Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello stato*".
Quest'ultima disposizione è quindi l'attuale "legge in materia" a cui rimanda l'articolo 822 del Codice Civile.
In sintesi è pertanto possibile affermare che **appartengono al demanio dello Stato i fiumi, i torrenti, i laghi e tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo**. In tale complesso di beni costituenti la demanalità idrica sono, ovviamente, comprese anche tutte le acque già dichiarate pubbliche (demaniali) ai sensi della previgente disciplina ed iscritte negli appositi elenchi emanati fino al 1994.
 - **"Direttive P.A.I. contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B" approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11.05.1999** – aggiornata con **deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 05.04.2006**;
 - La **d.d.u.o. Ragioneria ed Entrate n. 8270 del 17 Luglio 2006** - Modalità operative per l'espressione del parere regionale in ordine all'acquisto di aree del demanio idrico ai sensi dell'Art. 5-bis del d.l.n. 143/2003, convertito in legge con legge 212/2003 nelle more della definizione di una procedura definita a livello nazionale. Integrazione dell'assegnazione di competenze al gruppo di lavoro costituito ai sensi del decreto n. 1069 del 2 Febbraio 2006;
 - **D.G.R. 2 Agosto 2007, n. 8/5324-** Presa d'atto della comunicazione dell'Assessore Buscemi avente ad oggetto: Linee guida di polizia idraulica;
 - **D.G.R. 31 Ottobre 2007, n. 8/5774:** introduzione del canone ricognitorio per i fondi interclusi e del canone per uso agricolo - Modifica delle dd.g.r. nn. 7868/200 e 13950/2003 in materia di determinazione del reticolo principale (Art. 3c. 114, l.r. n. 1/2000);

-
- La **D.G.R. 8/8943 del 3 Agosto 2007** - “*Linee Guida di Polizia Idraulica*” : hanno lo scopo di garantire l'uniforme applicazione della normativa sul territorio regionale. Definiscono le procedure alle quali devono attenersi le Sedi Territoriali e l'Unità Organizzativa Opere Pubbliche e Welfare Abitativo della Direzione Generale Casa e OO.PP. e l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po per il reticolo di competenza;
 - **D.G.R. 8/8127 del 1 Ottobre 2008**: “modifica del Reticolo Idrico Principale determinato con D.G.R. 7868/2002”;
 - **D.G.R. 8/10402 del 28 Ottobre 2009**: “nuovi canoni di polizia idraulica in applicazione all'Art. 6, comma 5 della l.r. 10/2009” - Errata corrigé **D.G.R. 8/10402 del 28 Ottobre 2009**;
 - **R.R. 8 Febbraio 2010, n. 3** – Regolamento di polizia idraulica relativo al reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ai sensi dell'Art. 85, comma 5, della l.r. n. 31/2008;
 - **D.G.R. 26 Ottobre 2010 n. 30** - Modifica delle dd.g.r. nn. 7868/2002, 13950/2003, 8943/2007 e 8127/2008, in materia di canoni demaniali di polizia idraulica;
 - **D.G.R. 15 Dicembre 2010 n. 9/1001** - Ridefinizione del reticolo principale dei corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) e della Regione Lombardia - l.r. 2 Aprile 2002, n. 5 Istituzione dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po - con cui è stato attribuito ad AIPO un ambito di competenza su alcuni tratti del reticolo idrico principale;
 - **D.G.R. 22 Dicembre 2011 n. IX/2011** - Semplificazione dei canoni di polizia idraulica e riordino dei reticolli idrici.

ELENCO ALLEGATI:

Allegato A) Individuazione del reticolo idrico principale
Allegato B) Criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale
Allegato C) Canoni regionali di Polizia Idraulica
Allegato D) Individuazione del reticolo dei corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica
Allegato E) Linee guida di Polizia Idraulica
Allegato F) Modulistica.

- **D.G.R. 25 Ottobre 2012 n. IX/4287** - Riordino dei reticolli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica.

ELENCO ALLEGATI:

Allegato A) Individuazione del reticolo idrico principale
Allegato B) Criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale

*Allegato C) Canoni regionali di Polizia Idraulica
Allegato D) Individuazione del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica
Allegato E) Linee guida di Polizia Idraulica
Allegato F) Modulistica.*

- **D.G.R. 31 Ottobre 2013 n. X / 883 - RETICOLI IDRICI REGIONALI E REVISIONE CANONI DI OCCUPAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI GARAVAGLIA E TERZI).**

ELENCO ALLEGATI:

*Allegato B) Criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale
Allegato C) Canoni regionali di Polizia Idraulica
Allegato E) Linee guida di Polizia Idraulica*

- **D.G.R. 31 Ottobre 2014 n. 2591- Riordino dei reticolli idrici di Regione Lombardia e revisione canoni.**

ELENCO ALLEGATI:

*Allegato A) Elenco corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale
Allegato B) Elenco corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po
Allegato C) Elenco corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica
Allegato D) Criteri di individuazione dei reticolli idrici minori di competenza comunale
Allegato E) Linee guida di Polizia Idraulica
Allegato F) Canoni regionali di Polizia Idraulica (ex allegato C)
Allegato G) Modelli documenti (disciplinari, decreti e convenzioni) (ex Allegato F)*

- **Delibera AdBPO n. 3 del 22/12/2014 di presa d'atto del Progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni**
- **D.G.R. 3 Luglio 2015 n. X/3992 - Modifiche ed integrazioni alla D.R.R. 31 Ottobre 2014 n. X/2591 " Riordino dei reticolli idrici di Regione Lombardia e revisione canoni".**
- **D.G.R. 23 Ottobre 2015 n. X/4229 - Riordino dei reticolli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica.**

ELENCO ALLEGATI:

*Allegato A) Individuazione del reticolo idrico principale
Allegato B) Individuazione del reticolo idrico di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po
Allegato C) Individuazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica
Allegato D) Criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale
Allegato E) Linee guida di Polizia Idraulica
Allegato F) Canoni regionali di Polizia Idraulica
Allegato G) Modelli documenti (disciplinari, decreti e convenzioni)*

- **D.G.R. 30 Novembre 2015 n. X/4439** - Approvazione dello schema di “convenzione tra Regione Lombardia e Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi per attivita’ da svolgersi su parti del reticolo idrico principale e per la fruizione delle vie navigabili del sistema dei Navigli Milanesi” nonché di modifiche e integrazioni alla D.G.R. 23 OTTOBRE 2015 n. X/4229.
- **Delibera n. 4549 del 10 dicembre 2015 - Contributo di Regione Lombardia al Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni**
- **Delibera AdBPo n. 4 del 17/12/2015 di adozione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni**
- **Delibera AdBPo n. 2 del 3/03/2016 di approvazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni**
- **L.R. 15 Marzo 2016 n. 4** - Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua.
- **D.p.c.m. del 27 ottobre 2016 - Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idografico Padano**
- **D.G.R. 19 Dicembre 2016 n. X/6037** - L.R. 31/2008, articolo 85 - Demanio Regionale - Approvazione del regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi di Milano (MI).

ELENCO ALLEGATI:

*Allegato A) Rete consortile - Elenco dei canali
Allegato B) Fasce di rispetto ed altri vincoli
Allegato C) Modalità di calcolo delle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Villoresi
Allegato D) Tratte navigabili Navigli Lombardi ed Idrovie collegate
Allegato E) Strade alzate, banchine e sommità arginali con categorie di fruibilità
Allegato F) Segnaletica
Allegato G) Canoni e oneri*

- *Deliberazione Comitato Esecutivo n. 182 del 5 Dicembre 2016 - Est Ticino Villoresi - Approvazione delle modifiche al catasto canali ai sensi del comma 4 e 5 art. 3 del Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica Consortile.*
- **D.G.R. 22 Dicembre 2016 n. 13807** - Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti alla Regione Lombardia per l'anno 2017 a titolo di canoni di polizia idraulica in applicazione dell'Art. 6 della L.R. 29 Giugno 2009 n. 10.
- **Deliberazione Comitato Esecutivo n. 259 del 4 Dicembre 2017** - Est Ticino Villoresi - Approvazione dell'aggiornamento al Catasto Canali, ai sensi dell'Art. 3, commi 4 e 5 del Regolamento di gestione della polizia idraulica consortile, e approvazione dell'adeguamento degli Allegati A e B del Regolamento di gestione della polizia idraulica (*Aggiornamento della Deliberazione Comitato Esecutivo n. 182 del 5 Dicembre 2016 - Est Ticino Villoresi*).



-
- **D.G.R. 18 Dicembre 2017 n. X/7581** - (aggiornamento della D.G.R. X/4229 del 23/10/2015) e ss.mm.ii. «Riordino dei reticolli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della Legge Regionale 15 Marzo 2016, n. 4. Art. 13, Comma 4)

ELENCO ALLEGATI:

*Allegato A) Reticolo idrico principale
Allegato B) Reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po
Allegato C) Reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica
Allegato D) Criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale
Allegato E) Linee guida di Polizia Idraulica
Allegato F) Canoni regionali di Polizia Idraulica
Allegato G) Modelli
Allegato H) Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo principale*

- **D.G.R. 24 Ottobre 2018 n. XI/698** - Aggiornamento della D.G.R. X/7581 del 18/12/2017 in merito ai canoni regionali di concessione di polizia idraulica per l'anno 2019 in applicazione dell'Art. 6 della L.R. 29 giugno 2009 n. 10 (Allegato F) e alle linee guida di polizia idraulica (Allegato E)

In sintesi è pertanto possibile affermare che **appartengono al demanio dello Stato i fiumi, i torrenti, i laghi e tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo.** In tale complesso di beni costituenti la demanialità idrica sono, ovviamente, comprese anche tutte le acque già dichiarate pubbliche (demaniali) ai sensi della previgente disciplina ed iscritte negli appositi elenchi emanati fino al 1994.

Appare chiaro in modo inequivocabile che nell'ordinamento legislativo italiano degli ultimi anni vi è stata una progressiva estensione della demanialità idrica a scapito del dominio privato sulle acque fino a giungere alla definizione netta contenuta della norma del 2006 ed alla sostanziale eliminazione di fatto delle acque classificate come private.

Chiarito che **le acque (tutte, non più solo quelle iscritte negli elenchi) appartengono al demanio dello Stato** occorre definire l'estensione del complesso delle pertinenze demaniali, dal momento che i corsi d'acqua ed i laghi si compongono oltre che della massa liquida, anche dell'alveo e delle rive (o delle spiagge per le acque lacuali) ed il tutto forma il complesso della demanialità idrica.

Relativamente ai corsi d'acqua, l'alveo è definito dal volume di terreno o roccia naturalmente interessato dal deflusso delle acque di piena frequente (così come definito nel Piano di Assetto Idrogeologico - PAI) incluse le variazioni morfologiche e dimensionali conseguenti alla realizzazione di opere idrauliche. Il contorno dell'area che, nei corsi non arginati viene occupata dalla piena rara, si chiama riva interna, o sponda e quella contigua, riva esterna. Gli argini sono invece opere artificiali che vengono costruite per il contenimento



delle piene. **Sono senz'altro attribuibili al complesso demaniale idrico le rive interne**, mentre gli argini, considerati elementi non essenziali del corso d'acqua, e più ancora le rive esterne, possono rimanere di proprietà privata dei comproprietari finiti, seppure oberate di servitù pubblica. **Se gli argini sono costruiti o espropriati dalla Pubblica Amministrazione devono ritenersi anch'essi demaniali** in quanto iscritti al demanio a seguito di specifico procedimento amministrativo.

Sulla demanialità dei **fiumi e torrenti, intesi come acque fluenti ed alveo pertinenziale annesso**, non vi è alcun dubbio dato che il Codice Civile addirittura li menziona esplicitamente.

Per “le altre acque definite pubbliche” a cui fa riferimento il Codice Civile si devono intendere **tutti gli altri corsi d'acqua formati da acque (pubbliche) naturalmente fluenti aventi una qualsivoglia denominazione locale (rivi, fossati, scolatori etc.), indipendentemente dal regime idrico**, sia che costituiscano affluenti naturali di qualsivoglia ordine e grado di corsi d'acqua o bacini imbriferi più importanti, sia che essi stessi si esauriscono o spaglino. Non è rilevante il fatto che essi siano o meno stati interessati nel corso del tempo dall'intervento di privati o della Pubblica Amministrazione.

Infatti, l'art. 93 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” indica quale oggetto delle funzioni tecnico amministrative di Polizia Idraulica gli alvei “*dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale*” ed inoltre specifica che “*formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.*” L'estensione dell'individuazione dei corsi d'acqua demaniali non può che comprendere le **sorgenti**, sia che si tratti di fiumi, torrenti o di altri corsi d'acqua diversamente denominati, in quanto ne costituiscono di fatto il loro *caput fluminis*.

Dalle suindicate definizioni, tese ad individuare il reticolo idrico demaniale, occorre invece distinguere i canali artificiali, interamente costruiti per opera dell'uomo, e tra essi distinguere quelli costruiti da privati o dalla Pubblica Amministrazione, quelli a scopo di bonifica e/o di irrigazione.

Circa i **canali costruiti da privati** si deve fare riferimento al R.D 1775/1933. Se i canali sono costruiti in regime concessorio, in quanto opere necessarie all'esercizio della concessione stessa, sono da considerarsi di proprietà fino alla scadenza dell'atto di concessione. L'acqua che defluisce nei canali rimane pubblica e non perde la sua natura giuridica di bene demaniale. L'acqua può essere derivata unicamente dal concessionario nei modi, nelle quantità, per il periodo e per le finalità riportate nell'atto di concessione, essendo stato ritenuto dalla Pubblica Amministrazione tale uso compatibile con il pubblico interesse. Al termine della concessione, se viene meno il diritto del privato a derivare ed utilizzare l'acqua demaniale, le opere realizzate ed esercite dal privato in forza della concessione sottostanno al destino per essi previsto dalla legge medesima:



- per le grandi derivazioni (artt. 25, 28 29, 31 del R.D 1775/1933), le opere passano in proprietà della Pubblica Amministrazione (sia le opere in alveo demaniale che le opere di adduzione distribuzione ed utilizzazione);
- per le piccole derivazioni, la Pubblica Amministrazione ha il diritto di ritenere gratuitamente le opere realizzate sull'alveo, sulle sponde o sulle arginature (opere di derivazione, estrazione e raccolta) o di obbligare l'ex concessionario a demolirle e ripristinare lo stato dei luoghi. Nulla viene detto delle opere fuori alveo (opere di adduzione, distribuzione ed utilizzazione) il cui destino pertanto non è disciplinato dal R.D 1775/1933 e che restano quindi assoggettate alle disposizioni del Codice Civile.

Tra il novero dei canali privati sono generalmente iscritti i canali d'irrigazione che si configurano quali opere oggetto di concessione ai sensi del R.D 1775/1933.

Sono fatti salvi i casi di **canali artificiali appartenenti al patrimonio dello Stato**: essi sono pubblici e demaniali in forza di una specifica disposizione normativa. Tra questi vanno annoverati i **canali demaniali d'irrigazione** ora trasferiti al demanio delle Regioni per effetto della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Canale Cavour e i canali appartenenti alla cessata Amministrazione Generale Canali Demaniali d'Irrigazione, il Naviglio di Bereguardo, il Naviglio di Pavia, il Naviglio Martesana, il Canale Muzza e il Cavo Sillero). Sono altresì demaniali i **canali navigabili** classificati come tali dalla vigente normativa speciale in materia di navigazione. In tali canali vi scorrono acque pubbliche appositamente immesse a garanzia della navigazione e destinate anche ad eventuali altri usi purché compatibili. Tra essi si annoverano, il Naviglio Grande e il Naviglio di Paderno.

Sono considerati pubblici e demaniali, ancorché artificiali, i **canali di bonifica realizzati dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione direttamente ovvero mediante i Consorzi di Bonifica** secondo le disposizioni del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale". In tali canali vi scorrono le acque pubbliche che essi stessi provvedono a drenare e ad allontanare dai terreni più deppressi recapitandoli in altri corsi d'acqua pubblici. La polizia delle acque - limitatamente ai predetti canali - si esercita ai sensi del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni palustri".

In sintesi, al fine di addivenire ad una corretta individuazione del reticolo idrico demaniale regionale su cui esercitare le funzioni tecnico amministrative concernenti la Polizia Idraulica, si forniscono le seguenti indicazioni:

- **sono demaniali i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche estesi verso monte fino alle sorgenti dei medesimi (comprendendo i corsi d'acqua naturali affluenti di qualsiasi ordine), nonché tutti i corsi d'acqua naturali anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla Pubblica Amministrazione o da privati con finanziamenti pubblici;**

- sono demaniali i canali di bonifica realizzati dallo Stato o con il concorso dello stesso ancorché non direttamente ma per il tramite dei Consorzi di Bonifica di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché i canali destinati all'irrigazione ed alla navigazione demaniali in forza di una specifica disposizione normativa.

Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a specifici atti di concessione ai sensi del R.D 1775/1933.

Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.

2.3 NORMATIVA REGOLANTE LE FUNZIONI DI POLIZIA IDRAULICA

Le norme fondamentali che regolano le attività di Polizia Idraulica sono:

- per i corsi d'acqua e i canali di proprietà demaniale, le disposizioni del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, che indica all'interno di ben definite fasce di rispetto le attività vietate in assoluto e quelle consentite previa concessione o “nulla osta” idraulico;
- per i canali e le altre opere di bonifica, le disposizioni del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 “Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludososi”. Il Titolo VI del R.D. 368/1904 è sostituito dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 “Regolamento di Polizia Idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”.

La legge regionale n. 1/2000, in attuazione del D. Lgs. n. 112/98, prevede che Regione Lombardia eserciti le funzioni di Polizia Idraulica sul reticolo idrico principale (art. 3, comma 108), mentre delega ai comuni le funzioni di Polizia Idraulica, nonché la riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso delle aree sul reticolo idrico minore (art. 3, comma 114).

Rientrano nel reticolo idrico minore tutti i corsi d'acqua demaniali che non appartengono al reticolo idrico principale (Allegato A - D.G.R. X/7581 del 18/12/2017), al reticolo di bonifica (Allegato C - D.G.R. X/7581 del 18/12/2017) e che non si qualificano come canali privati. I comuni sono pertanto chiamati ad un'attività di ricognizione, volta ad elencare ciò che compone nel proprio territorio il reticolo idrico minore.

I comuni debbono esercitare le funzioni di Polizia Idraulica sul reticolo idrico minore in conformità a quanto previsto dagli allegati F – “Canoni regionali di Polizia Idraulica” ed E – “Linee Guida di Polizia Idraulica”, parti integranti della delibera D.G.R. X/7581 del 18/12/2017 e della D.G.R. XI/698 del 24/10/2018.



2.4 CRITERI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

In generale appartengono al reticolo idrico superficiale i canali e i corsi d'acqua che siano così rappresentati nelle carte catastali e/o nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR, DBT), anche nel caso che non siano più attivi.

Partendo dall'individuazione dei corsi d'acqua riportati nel ***Reticolo Idrografico Master***, messo a disposizione da Regione Lombardia, in funzione degli elaborati cartografici resi disponibili on-line dal ***Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi*** e sulla base del rilievo di campagna eseguito, è stata verificata la corrispondenza dei reticolli idraulici indicati nella documentazione sopra citata alla normativa in vigore, che distingue:

- “***Corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale***”, di cui all’ Allegato A alla D.g.r. X/7581 del 18 Dicembre 2017;
- “***Corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po (AIPO)***”, di cui all’ Allegato B alla D.g.r. X/7581 del 18 Dicembre 2017;
- “***Corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica***”, di cui all’ Allegato C alla D.g.r. X/7581 del 18 Dicembre 2017;
- “***corpi idrici privati***”: canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933;
- “***Reticolo Idrico Minore***”: i ***corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi minore e quindi di competenza del Comune, sono tutti quelli non indicati come appartenenti al “Reticolo Idrico Principale” (Allegato A - D.g.r. X/7581 del 18 Dicembre 2017), al “Reticolo idrico di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po” (Allegato B - D.g.r. X/7581 del 18 Dicembre 2017) nonché al “Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica” (Allegato C - D.g.r. X/7581 del 18 Dicembre 2017), e che non si qualificano come canali privati.***

Una volta proceduto alla ricognizione del reticolo idrico superficiale è necessario classificare i canali e corsi d'acqua secondo quanto riportato nel ***Cap. 2.2 – “Normativa di riferimento in materia di demanio idrico”***.

In linea di principio si considerano **demaniali**:

- i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla Pubblica Amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla Pubblica Amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali classificati come opere idrauliche dalla Pubblica Amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Al fine di garantire una corretta ricognizione e classificazione dei corsi d'acqua, è necessario operare in stretto raccordo con i Consorzi di Bonifica presenti sul territorio comunale.

L'esclusione di corsi d'acqua dal reticolo di competenza comunale dovrà essere adeguatamente motivata nel Documento di Polizia Idraulica e potrà comunque avvenire solo nel caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di corso d'acqua pubblico ai sensi della normativa soprarichiamata.

2.5 INDIVIDUAZIONE DI FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE A CONCESSIONE O NULLA-OSTA IDRAULICO

Nel Documento di Polizia Idraulica, oltre alla ricognizione del reticolo idraulico minore, il comune dovrà anche regolamentare l'attività di Polizia Idraulica sullo stesso. L'amministrazione comunale dovrà quindi individuare le fasce di rispetto dei corsi d'acqua (siano essi appartenenti al reticolo idrico principale o al minore), nonché le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

2.5.1 Fasce di rispetto

Le fasce di rispetto dovranno essere individuate da un tecnico con adeguata professionalità, tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire un fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Si evidenzia che, sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria (riferimento N.d.A. del PAI).

Nell'elaborato tecnico dovranno essere riportate anche le perimetrazioni conseguenti ad altre disposizioni normative, con particolare riguardo alle fasce fluviali, alle aree di esondazione contenute nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e alle aree allagabili del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) nonché le fasce di rispetto del reticolo di bonifica determinate dai Consorzi di Bonifica ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2010.

All'interno del Documento di Polizia Idraulica l'amministrazione comunale dovrà definire le fasce di rispetto sulla base di quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 (divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad un distanza inferiore a 4 mt e divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore di 10 mt).

L'individuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 potrà avvenire solo previa redazione di appositi studi idraulici e idrogeologici ai sensi Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPO) "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" e della DGR 30 novembre 2011 n. 2616 "Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'articolo 57 comma 1 della legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 (con particolare riferimento all'Allegato 4 – Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione).

Con riferimento alla legge regionale 15 marzo 2016 n. 4 (art. 10 c.2) "Sono fatte salve distanze diverse da quella di cui al comma 1, stabilite dalle discipline locali rivolte alla salvaguardia del regime idraulico in fase di individuazione del reticolo idrico minore ai sensi dell'articolo 3, comma 114, lettera a), della legge regionale 1/2000 e relativi provvedimenti attuativi. Lo studio di individuazione del reticolo ha efficacia a seguito del recepimento dello stesso nel PGT".

Si evidenzia che sino al recepimento del Documento di Polizia Idraulica negli strumenti urbanistici comunali vigenti, sul reticolo principale e minore valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904, mentre per i canali di bonifica di cui all'Allegato C della D.G.R. N. X/7581 del 18 Dicembre 2017 valgono i vincoli del Regolamento Regionale n. 3/2010.



2.5.2 Attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico

All'interno delle fasce di rispetto di cui al precedente *Cap. 2.5.1*, l'amministrazione comunale dovrà puntualmente definire le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

Potranno anche essere individuate più fasce di rispetto (oltre a quelle previste dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904), alle quali associare normative con differenti gradi di tutela.

Un utile riferimento è costituito dalla disciplina vigente in materia di polizia idraulica (vedi *Cap. 2.3*) e dall'Allegato E - Linee Guida di Polizia Idraulica - della *D.G.R. n. X/7581 del 18 Dicembre 2017* aggiornato con la *D.G.R. n. XI/698 del 24 Ottobre 2018*.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e le misure del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

Si dovrà in particolare tenere conto delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
- dovranno essere in ogni caso rispettati i limiti ed i vincoli edificatori stabiliti nelle Norme Tecniche di Attuazione (N.d.A.) del PAI per i territori ricadenti nelle fasce fluviali (art. da 28 a 39) e nelle aree soggette a esondazione a carattere torrentizio e di conoide (art. 9);
- vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia;

Per quanto riguarda l'installazione di serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della legge regionale n. 12/2005) all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, occorre attenersi a quanto previsto dalla d.g.r. 25 settembre 2017 n. X/7117 (Allegato A, paragrafo 5-distanze di rispetto).



2.6 ELABORATI

Il Documento di Polizia Idraulica, redatto in forma digitale, dovrà essere costituito da:

- un **elaborato tecnico** composto dalla cartografia e da una relazione tecnica nel quale il professionista incaricato illustra le procedure tecniche utilizzate per l'individuazione, classificazione e salvaguardia dei corsi d'acqua. Nella cartografia si dovrà riportare, alla scala dello strumento urbanistico comunale tutto il reticolo idrografico e la relativa fascia di rispetto:
 - A) il Reticolo idrografico Principale, individuato nell'Allegato A - D.G.R. n. X/7581 del 18 Dicembre 2018, sul quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di Polizia Idraulica;
 - B) il Reticolo idrografico Minore di competenza comunale, individuato in base a quanto sopra descritto;
 - C) il Reticolo idrografico di Bonifica, individuato nell'Allegato C - D.G.R. n. X/7581 del 18 Dicembre 2018);
 - D) i corpi idrici privati.
- un **elaborato normativo**, con l'indicazione delle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico all'interno delle fasce di rispetto;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR 445/2000) sottoscritta, da parte del professionista incaricato della redazione del Documento di Polizia Idraulica redatta in accordo con lo schema riportato nell'Allegato D della D.G.R. n. X/7581 del 18/12/2018.

Il Documento di Polizia Idraulica dovrà essere sottoposto al competente Ufficio Territoriale Regionale prima della sua approvazione, affinché quest'ultimo possa esprimere parere tecnico vincolante.



2.6.1 Modalità di emissione del parere tecnico vincolante sui Documenti di Polizia Idraulica

L'approvazione da parte dei Comuni del Documento di Polizia Idraulica è subordinata, ai sensi della presente delibera, all'espressione, da parte dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, di un parere tecnico vincolante. La seguente procedura delinea le modalità in cui tale parere viene espresso per le nuove istanze e varianti.

Soggetti interessati dalla procedura:

Amministrazione Comunale	Redige il Documento di Polizia Idraulica e ne trasmette copia digitale e cartacea all'Ufficio Territoriale Regionale competente per territorio Consorzio di Bonifica
Consorzio di Bonifica	Controlla la coerenza con il proprio reticolo Regione Lombardia – UTR
Regione Lombardia – UTR	Emette il parere tecnico vincolante sui Documenti di Polizia Idraulica Regione Lombardia – D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana – U.O. Difesa del suolo
Regione Lombardia – D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana – U.O. Difesa del suolo	Disciplina il riordino dei reticolli idrici e stabilisce modalità di esercizio delle funzioni di Polizia Idraulica Regione Lombardia – D.G. Territorio, urbanistica e difesa del suolo – U.O. Strumenti di Governo del Territorio
Regione Lombardia – D.G. Territorio, urbanistica e difesa del suolo – U.O. Strumenti di Governo del Territorio	Gestisce l'infrastruttura dell'Informazione Territoriale Lombardia Informatica S.Pubblica Amministrazione
Lombardia Informatica S.Pubblica Amministrazione	Realizza, mantiene e gestisce gli applicativi e le banche dati della I.I.T. Fornisce assistenza tecnica per il servizio di controllo dei dati e per il servizio di registrazione degli utenti

Il Comune, una volta adottato il proprio documento di Polizia Idraulica, invia istanza di parere all'Ufficio Territoriale Regionale (UTR) di competenza allegando la documentazione in duplice copia cartacea e in copia digitale (la copia digitale è trasmessa telematicamente attraverso il caricamento sull'applicativo digitale RIMWEB degli shapefiles redatti secondo le *Linee guida per la digitalizzazione di: reticolo idrografico minore, aree tra sponde dei corpi idrici, argini e fasce di rispetto* pubblicate sul sito web di Regione Lombardia).

Il Comune, nel caso il territorio sia attraversato da tratti di reticolo idrico di competenza consortile, trasmette il proprio documento di Polizia Idraulica al Consorzio di Bonifica competente.

L'UTR , entro i termini previsti per l'istruttoria (90 giorni dalla data di protocollo dell'istanza):

- esamina il documento di Polizia Idraulica sotto il profilo tecnico; - verifica il caricamento della componente geografica sul sito RIMWEB per la validazione da parte della struttura regionale competente;
- richiede il controllo a Lombardia Informatica della rispondenza dei dati digitali (componente geografica) attraverso segnalazione ad apposita casella postale di supporto (assistenza_rimweb@lispa.it), dalla quale riceve in risposta i report di controllo entro 10 giorni dalla segnalazione.

Qualora dagli esiti dell'istruttoria, sotto il profilo tecnico e/o sotto il profilo della consegna digitale dei dati (componente geografica), risultino delle carenze l'UTR provvede a inviare al Comune la richiesta di correzione/integrazione.

Il Comune provvede alle integrazioni e alle correzioni richieste e trasmette nuova istanza. Dal momento della protocollazione della nuova istanza decorrono nuovamente i tempi istruttori.

Terminata positivamente l'istruttoria, l'UTR invia:

- al Comune il parere positivo;
- alla casella postale di supporto (assistenza_rimweb@lispa.it) della Infrastruttura per l'Informazione Territoriale (IIT) la comunicazione di avvenuta emissione del parere positivo;

Ricevuto il parere positivo regionale, il Comune provvede a:

- approvare in Consiglio Comunale il Documento di Polizia Idraulica
- caricare entro 60 giorni dall'approvazione sull'applicativo RIMWEB la parte documentale integrativa (file in formato pdf) e la parte relativa alle informazioni sull'approvazione (comprensiva di copia della delibera di approvazione).

Ricevuta la comunicazione di avvenuta emissione del parere positivo, il servizio di assistenza di Lombardia Informatica provvede a caricare sui server regionali la componente digitale geografica del Documento di Polizia Idraulica.

Al fine di rendere coerente il Piano di Governo del Territorio con il Documento di Polizia Idraulica approvato, è necessario che il Comune recepisca lo stesso all'interno della strumentazione urbanistica, con la procedura di variante, sulla base delle modalità stabilite dalla legge regionale 12/2005.

2.7 DOCUMENTAZIONE INFORMATICA PER GLI AGGIORNAMENTI CARTOGRAFICI

I comuni devono consegnare alla Regione gli elaborati del Documento di Polizia Idraulica in formato digitale secondo le disposizioni tecniche di seguito indicate.

Scopo di tale consegna è quello di integrare la cartografia dei reticolli idrici locali dei Comuni nel SIT integrato previsto dall'art. 3 della legge regionale 12/2005, ottenendo una banca dati centralizzata ricca di informazioni utili al cittadino, alle amministrazioni locali e ai professionisti.

La consegna del Documento di Polizia Idraulica (DPI) in formato digitale dovrà essere composta da:

- scheda dei dati di riferimento del DPI, compreso l'elenco e la descrizione dei files allegati;
- files in formato pdf contenenti gli elaborati che costituiscono il DPI: elaborato cartografico, relazione tecnica, elaborato normativo e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- files costituenti la banca dati geografica "Reticolo Idrico Minore RIM" in formato shapefile.

Le specifiche tecniche informatiche di dettaglio per la predisposizione degli elaborati, comprendenti lo Schema fisico dei file, gli shape file da utilizzare come riferimento ed il modello della scheda dei dati del DPI, sono pubblicate nel portale di Regione Lombardia nelle pagine relative alla Polizia Idraulica.

La documentazione dovrà essere presentata in caso di redazione del nuovo DPI o in caso di modifica/aggiornamento del documento stesso.

DEFINIZIONI:

Reticoli idrici: sono costituiti dalle mezzerie dei corsi d'acqua, devono essere digitalizzati nel seguente modo:

- è necessario dare continuità ai diversi tratti di reticolo; - ogni tratto deve avere un nodo al punto di inizio, un nodo al punto di fine del tratto, sia se il tratto si interrompe sia se confluisce in altro corpo idrico;
- per i corsi d'acqua che interessano il territorio di più comuni, i nodi di inizio e fine devono corrispondere con le intersezioni dei tratti del corso d'acqua con i confini comunali.

I reticolli devono essere contenuti all'interno delle aree comprese tra le sponde dei corpi idrici.



I reticolli già digitalizzati nella banca dati regionale, denominati “Reticolo Master” sono pubblicati nel GeoPortale di Regione Lombardia e scaricabili dai Comuni che devono redigere il DPI. I Comuni, nel corso della procedura descritta al paragrafo 6.1, devono riconsegnare il reticolo completo aggiornato.

Tutto il reticolo dovrà essere classificato secondo gli attributi descritti nello Schema fisico.

Aree tra le sponde dei corpi idrici: sono costituiti dalle aree comprese tra le sponde dei corpi idrici o tra gli argini ove esistenti. Devono essere digitalizzati come un nuovo strato, anche se possono coincidere con gli alvei naturali o artificiali del Database topografico. Il poligono deve essere chiuso in corrispondenza dell'inizio e della fine del corso d'acqua.

Devono essere digitalizzati per tutti i corsi d'acqua nel caso l'alveo compreso tra le due sponde abbia larghezza superiore a 2 metri; per i corsi di dimensioni inferiori la rappresentazione delle sponde è coincidente con la tracciatura del reticolo e non deve essere fornito lo strato informativo.

Aree occupate dagli argini: sono costituiti dalle aree occupate dagli eventuali argini dei corpi idrici, devono essere digitalizzate come un nuovo strato. Il poligono deve essere chiuso. Devono essere digitalizzate per tutti quegli argini che alla base abbiano larghezza superiore a 2 metri, per gli argini di dimensioni inferiori la rappresentazione non è dovuta e non deve essere fornito lo strato informativo.

Fasce di rispetto: comprendono tutte le fasce definite nel DPI, sono costituite dalle aree comprese tra le sommità delle sponde dei corpi idrici o tra il piede esterno dell'argine e il limite esterno delle fasce di rispetto come definite dal DPI, non comprendono quindi le “aree tra le sponde dei corpi idrici” e gli argini. Ad ogni fascia dovrà essere attribuita la classificazione prevista dal DPI, secondo lo Schema fisico.

2.7.1 *Criteri di digitalizzazione dell'elaborato cartografico*

L'elaborato cartografico deve essere predisposto in formato digitale secondo le seguenti indicazioni:

- il sistema di coordinate scelto per l'acquisizione delle componenti cartografiche deve essere UTM32_WGS84 (non è accettabile il vecchio sistema di coordinate Gauss Boaga);
- la scala di digitalizzazione deve esser quella utilizzata per la redazione dello strumento urbanistico comunale (1:1000 – 1:2000 – 1:5000);
- la base cartografica di partenza da utilizzare come riferimento deve essere il Database topografico; - i Comuni che sono privi di Database topografico, dovranno ridisegnare il reticolo individuato sulla cartografia comunale, raccordandosi al reticolo Master regionale;
- l'individuazione cartografica del reticolo idrico minore deve avvenire, partendo dal reticolo idrografico Master messo a disposizione da Regione Lombardia, identificando eventuali nuovi tratti di corsi d'acqua e/o modificando quelli già esistenti.

Il reticolo Master, che comprende il Reticolo Idrografico Principale, il Reticolo di Bonifica – SIBITER, l'idrografia del Database Topografico Regionale e il reticolo della CT10, digitalizzato dalla Carta tecnica regionale 1:10.000 è scaricabile dal portale cartografico di Regione Lombardia al seguente indirizzo: <http://www.geoportale.regione.lombardia.it/>.

L'individuazione cartografica del reticolo idrografico minore sarà soggetta come tutto il DPI a parere tecnico vincolante da parte di Regione Lombardia; il parere riguarderà anche la completezza della documentazione informatica, la coerenza dei file cartografici rispetto al reticolo Master e la rispondenza dei file alle specifiche tecniche e allo schema fisico.

2.8 MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

In occasione dell'aggiornamento o revisione, anche parziale, del Documento di Polizia Idraulica (DPI), lo stesso dovrà essere adeguato ai sensi delle presenti linee guida.

La delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 potrà avvenire solo a seguito della redazione degli appositi approfondimenti (studi idraulici/idrogeologici) di cui al *Cap. 2.5.1* .

In caso nel Documento di Polizia Idraulica vigente si riscontri la presenza di corsi d'acqua con la delimitazione delle fasce di rispetto tracciate in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f) del R.D. n. 523/1904, per poter confermare tale delimitazione occorre verificare, in sede di adeguamento del DPI, che tale delimitazione derivi dall'aver effettuato i necessari studi idraulici/idrogeologici;

- in questo ultimo caso, occorre inoltre verificare se vi sia la necessità o meno di dover procedere all'adeguamento e/o all'aggiornamento degli studi idraulici di cui al punto precedente (per l'introduzione di più recenti disposizioni normative, per le mutate condizioni idrauliche e/o idrogeologiche del bacino del corso d'acqua o altro); nel caso si verifichino queste ultime condizioni gli studi dovranno essere attualizzati. Viceversa, per poter confermare le risultanze degli studi pregressi, dovrà essere sottoscritta, da parte del professionista incaricato dell'aggiornamento, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR 445/2000, allegato da presentare unitamente alla presente relazione tecnica ed al regolamento di polizia idraulica) con la quale sarà dichiarata la non necessità di dover procedere ad ulteriori studi di approfondimento.

In assenza di tali condizioni le fasce di rispetto dovranno essere riportate alla distanza prevista dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904.

2.9 RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto concesso/autorizzato, la diffida a provvedere alla rimozione e riduzione in pristino dovrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale.

2.10 PROCEDURE DI SDEMANIALIZZAZIONE E MODIFICA LIMITI AREA DEMANIALE

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdeemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio competenti per territorio. L'amministrazione comunale dovrà in tal caso allegare il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., le aree del demanio fluviale di nuova formazione (ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37) non possono essere oggetto di sdeemanializzazione.

3 SOVRAPPOSIZIONE DEL RETICOLO IDRICO MASTER SCARICATO DAL SITO DI REGIONE LOMBARDIA CON L'AEROFOTOGRAMMETRICO COMUNALE

Nell'ambito del gruppo di lavoro istituito con decreto 8004 del 18/09/2012 recante "Costituzione del gruppo di lavoro reticolo idrografico regionale unificato", riconfermato con decreto 10486 del 15/11/2013, è stato realizzato e portato a termine nel 2014 il RETICOLO IDRGRAFICO REGIONALE UNIFICATO - RIRU, risultato della condivisione dei reticolli idrografici presenti presso gli uffici dell'ente Regione Lombardia.

L'indagine all'interno di Regione, ha evidenziato la presenza delle seguenti banche dati territoriali, dotate di un Reticolo Idrografico:

- Carta Tecnica Regionale 1:10mila vettoriale – CT10
- Sistema Informativo Bonifica Irrigazione e Territorio Rurale - SIBITER
- Sistema Informativo Beni Ambientali – SIBA
- Reticolo Idrografico Minore – RIM
- Reticolo Idrografico Principale ai fini della polizia idraulica - RIP
- Piani di Gestione delle acque - PdG
- Database Topografico Regionale - DbTR

La fusione dei reticolli CT10, SIBA, RIP, SIBITEr e PdG ha portato alla creazione di una geometria unica rappresentativa del Reticolo Idrografico Regionale Unificato.

Il dettaglio di rilevamento del RIRU è quello della scala 1:10000; tale dettaglio si presta alle politiche di governo del territorio di un ente sovracomunale come Regione.

La centralizzazione dei reticolli idrografici è stata necessaria per creare un unico punto di riferimento per l'aggiornamento del Reticolo Idrografico Unificato e di tutto ciò che ad esso è relazionato.

Il Reticolo Idrografico Regionale Unificato è stato realizzato utilizzando il processo della **SEGMENTAZIONE DINAMICA**.

La segmentazione dinamica è la capacità di associare diversi insiemi di informazioni detti **EVENTI** a qualsiasi segmento di un elemento geografico lineare senza dover cambiare la struttura fisica di quest'ultimo. La segmentazione dinamica consente di attribuire informazioni diverse, a porzioni differenti di un elemento idrico, senza dover spezzare fisicamente l'elemento stesso. Ogni evento, associato ad un elemento, descrive le caratteristiche che l'elemento stesso assume a partire dal FMEAS (origine evento) fino al TMEAS dell'evento (fine evento).

La segmentazione dinamica ha richiesto di predisporre il Reticolo Idrografico secondo una struttura topologicamente connessa, costituito da archi e nodi. Il reticolo Idrografico è stato anche calibrato; entro la struttura del reticolo, per ogni arco, sono state memorizzate le informazioni relative alla progressiva chilometrica dal suo punto di inizio.

Una volta predisposto il Reticolo Idrografico è stato possibile localizzare gli eventi chilometricamente lungo il Reticolo stesso, assegnando agli eventi lineari una misura di inizio e una di fine.

Relativamente al Reticolo Idrico Master, scaricabile in formato shape file dal Sito di Regione Lombardia Polizia Idraulica - Reticolo Idrico Minore, nell'ambito del territorio comunale di Robecchetto con Induno (MI), sono contenuti i seguenti elementi della banca dati del RIRU (Reticolo Idrografico Regionale Unificato - shape file) così distinti:

- ID_CTR12;

Nello shape ID_CTR12 sono compresi i seguenti elementi

- 1) Elementi idrici;

Per Elemento Idrico si intende la rappresentazione del tracciato del flusso d'acqua compreso fra due nodi di inizio/fine e/o confluenza/diramazione.

- 2) Tratti Idrici;

I tratti idrici rappresentano la materializzazione geometrica della tabella di tutti gli eventi localizzati sul reticolo idrografico; tutti gli elementi idrici, per l'intera lunghezza, devono avere almeno un evento attivo.

- 3) Nodi idrici

I nodi idrici rappresentano i punti di inizio/fine/confluenza degli elementi idrici.

- 4) Corsi Acqua Piano di Gestione;

Rappresentazione del tracciato del flusso d'acqua di competenza del Piano di Gestione delle Acque.

- 5) Corsi Acqua RIP;

Rappresentazione del tracciato del flusso d'acqua di competenza del Reticolo Principale ai fini della Polizia Idraulica.

- 6) Corsi Acqua SIBA;

Rappresentazione del tracciato del flusso d'acqua di competenza del Sistema Informativo Beni Ambientali.

- 7) Corsi Acqua SIBITER;

Rappresentazione del tracciato del flusso d'acqua di competenza del Sistema Informativo Bonifica Irrigazione e Territorio Rurale.

- 8) Corsi Acqua AIPO;

Rappresentazione del tracciato del flusso d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po.

-
- 9) Corsi Acqua RIM (*shape vuoto**);
Rappresentazione del tracciato del flusso d'acqua di competenza dei comuni (Reticolo Idrico Minore).
 - 10) Corsi Acqua RIB
Rappresentazione del tracciato del flusso d'acqua di competenza dei consorzi di bonifica (Reticolo Idrico di Bonifica).

*Nell'ambito degli elementi della banca dati del RIRU non sono presenti corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore.

Dalla sovrapposizione del Reticolo Idrico Master con l'aerofotogrammetrico comunale si riscontra una sostanziale confrontabilità dei corsi d'acqua contenuti nel Reticolo Idrico Master con quelli riportati nell'aerofotogrammetrico comunale:

- Cfr. ALL. 1 – SOVRAPPOSIZIONE DEL RETICOLO IDRICO MASTER REGIONE LOMBARDIA CON L'AEROFOTOGRAFOMETRICO COMUNALE

Confrontando l'aerofotogrammetrico comunale, l'assetto idrografico rilevato sull'aerofotogrammetrico comunale con quanto riportato nel reticolo idrico master sono state rilevate n. 14 discrepanze così come riportate nel **Cap. 6**.

4 CORSI D'ACQUA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROBECCHETTO CON INDUNO

Nell'ambito del territorio comunale di Robecchetto con Induno (MI) sono presenti i seguenti corsi d'acqua distinti in relazione al reticolo idrico di appartenenza e, specificatamente:

- RETICOLO IDRICO PRINCIPALE (RIP)
- RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)
- RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA (RIB)
- RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
- CANALI PRIVATI

L'operazione di censimento e catalogazione del reticolo idrico ha portato alla mappatura dei corsi d'acqua e delle opere / manufatti idraulici presenti (ponti, tombinature, chiuse, ...) - Cfr. **ALL. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI RETICOLI IDRICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROBECCHETTO CON INDUNO.**

Inoltre gli elementi individuati nel territorio comunale di Robecchetto con Induno e, specificatamente:

- corsi d'acqua;
- opere / manufatti idraulici (ponti, tombinature, chiuse, ...)

sono stati riportati nell'**ALL. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI RETICOLI IDRICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROBECCHETTO CON INDUNO.**



5 DEFINIZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

La definizione del reticolo idrico minore, redatto alla scala dello strumento urbanistico comunale (1:5.000), ha lo scopo di garantire l'accessibilità alla aree per la corretta manutenzione, fruizione, riqualificazione ambientale, evitare l'ostruzione delle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua e di prevenire modificazioni dell'assetto morfologico e del regime idrologico/idraulico degli alvei mediante la definizione di opportune fasce di rispetto e delle attività vietate o consentite previa verifica ed autorizzazione comunale.

Premesso che per la definizione di "corso d'acqua" si può utilmente far riferimento alla **delibera del Comitato Interministeriale Ambiente del 4 febbraio 1977**, di seguito si espongono i *criteri per la definizione del reticolo minore ai sensi della D.G.R. 18 Dicembre 2017 n. XI/7581*.

5.1 COMPETENZE

Il presente regolamento si applica al reticolo idrico minore così come successivamente individuato e riportato nella cartografia allegata e, specificatamente:

- ALL. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI RETICOLI IDRICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROBECCHETTO CON INDUNO.**

E' esclusa l'applicazione ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale, in quanto di competenza regionale.

Per i corsi d'acqua (canali di bonifica), gestiti da Consorzi di bonifica, anche se inseriti nel reticolo principale e/o nel reticolo idrico minore, i canoni di polizia idraulica devono essere calcolati dagli stessi Consorzi, utilizzando i "canoni regionali di Polizia Idraulica di cui all'*allegato F* della **D.G.R. n. X/7581 del 18 Dicembre 2017** aggiornato nella **D.G.R. n. XI/698 del 24 Ottobre 2018** e sono introitati dai consorzi stessi, che devono provvedere alla gestione ed alla manutenzione dei corsi d'acqua.

Nell'ambito del territorio comunale di Robecchetto con Induno (MI) il reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica è gestito dal **Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - Cfr. D.G.R. n. X/7581 del 18/12/2017 (aggiornamento della D.G.R. X/4229 del 23/10/2015) e ss.mm.ii. «Riordino dei reticolli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della Legge Regionale 15 Marzo 2016, n. 4. Art. 13, Comma 4)**

I comuni sono dunque esclusi dalle competenze relative a tale reticolo, a meno di differenti accordi intercorsi tra le parti.



5.2 INDIVIDUAZIONE DEI RETICOLI IDRICI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

5.2.1 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE (RIP)

Il reticolo idrico principale, individuato dalla **D.G.R. n. X/7581 del 18 Dicembre 2017** mediante l'elenco diviso per provincia dei corsi d'acqua costituenti tale reticolo (*allegato A*), viene riportato nella cartografia appositamente redatta alla scala dello strumento urbanistico comunale (1:5.000) e, specificatamente:

- ALL. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI RETICOLI IDRICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROBECCHETTO CON INDUNO.**

In particolare la **D.G.R. n. X/7581 del 18 Dicembre 2017** dispone che le caratteristiche dei corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi principale debbano essere conformi ai criteri di seguito elencati:

- Il reticolo principale è costituito da corsi d'acqua che sottendono bacini idrografici significativi, ovvero con corsi d'acqua di lunghezza superiore a 2 km, ad eccezione di quelli caratterizzati da rilevanti problematiche idrauliche o idrogeologiche.
- Fanno parte del reticolo idrico principale, inoltre, i corsi d'acqua di particolare significatività e totalmente compresi nel territorio di un comune.
- I punti che delimitano il reticolo principale devono essere rappresentati sulla CTR in scala 1:10.000.

L'elenco del reticolo idrico principale (RIP) è stato redatto in applicazione dell'Art. 3, comma 108, L.R. 1/2000 e s.m.i..

Il ruolo di Autorità Idraulica sui corsi d'acqua inclusi nell'elenco del reticolo idrico principale (RIP) è svolto dalla Regione Lombardia: essa esplica tutte le funzioni di polizia idraulica indicate al paragrafo 2 dell'allegato E, fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B - Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po; per quest'ultimi le funzioni di Autorità Idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali sono attribuite ad AIPO. L'Agenzia potrà rilasciare autonomamente i nulla-osta idraulici attraverso il sistema SIPIU a far tempo dal 1.01.2016. Ambiti di applicazione e modalità di svolgimento delle attività di polizia idraulica sono specificati nell'allegato E "Linee guida di polizia idraulica".

Nell'allegato A della **D.G.R. n. X/7581 del 18 Dicembre 2017**, contenente il censimento dei corsi d'acqua appartenenti al **reticolo idrico principale**, si indicano:

- numerazione progressiva;
- denominazione;
- comuni interessati;
- foce o sbocco;
- tratto indicato come principale;
- numero di iscrizione elenco acque pubbliche;

Nel territorio comunale di ROBECCHETTO CON INDUNO si individua n. 1 corso d'acqua appartenente al reticolo idrico principale:

<i>Num. Progr.</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Comuni attraversati</i>	<i>Foce o sbocco</i>	<i>Tratto classificato come principale</i>	<i>Elenco A.A.P.P.</i>
MI001	Fiume Ticino	ABBIATEGRASSO, BERNATE TICINO, BESATE, BOFFALORA SOPRA TICINO, CASTANO PRIMO, CUGGIONO, MAGENTA, MORIMONDO, MOTTA VISCONTI, NOSATE, ROBECCHETTO CON INDUNO, ROBECCO SUL NAVIGLIO, TURBIGO	Po	Tutto il corso	2

- ✓ L'**art. 7.T.1 della D.G.R 2 Agosto 2001 n.7/5983** definisce come "Fiume Ticino" la zona occupata dalle acque del fiume, dalle sue diramazioni, dalle lanche e mortizze, nonché dai ghiaieti ricompresi all'interno dell'area di divagazione del Fiume Ticino. Su tale base, l'elemento idrografico indicato nelle cartografie ufficiali CTR e IGM come Ramo Morto del Fiume Ticino è da considerarsi appartenente al reticolo idrico principale.
- ✓ L'**art. 7.F.1 della D.G.R 2 Agosto 2001 n.7/5983** definisce "area di divagazione" del Fiume Ticino costituita dall'insieme dei territori interessati dall'evoluzione del fiume ed identificati cartograficamente in base agli studi effettuati sulle divagazioni e sulle piene fluviali storicamente documentate.

5.2.2 RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)

L'elenco del **RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO** identifica i corsi d'acqua del **reticolo idrico regionale di competenza di AIPO**; per ciascuno di essi è indicata, laddove sussiste, l'appartenenza ad uno degli elenchi dei reticolli regionali (allegati A – Reticolo Idrico Principale e C – Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica, alla **D.G.R. n. X/7581 del 18 Dicembre 2017**) ovvero al Reticolo Idrico Minore di competenza dei Comuni.



Sui corsi d'acqua del presente elenco, AIPO esercita il ruolo di Autorità Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per le sole attività di polizia idraulica di accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali; per le attività di Polizia Idraulica relative al rilascio di concessioni riferite all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali l'Autorità Idraulica di riferimento è rappresentata da Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni in ragione dell'appartenenza del corso d'acqua al proprio reticolo. Il rilascio diretto dei nulla-osta idraulici attraverso il sistema SIPIUI da parte di AIPO avverrà a far tempo dal 1.01.2016. Per completezza di informazione circa gli ambiti di competenza di AIPO, sono altresì indicate quelle particolari aree destinate alla laminazione delle piene ovvero oggetto di specifiche convenzioni. Ulteriori informazioni di carattere tecnico sull'estensione del reticolo di competenza AIPO sono reperibili sul sito istituzionale di AIPO (www.agenzainterregionalepo.it).

Il **reticolo idrico di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po**, individuato dalla **D.G.R. n. X/7581 del 18 Dicembre 2017** mediante l'elenco diviso per provincia dei corsi d'acqua costituenti tale reticolo (*allegato B - D.G.R. n. X/7581 del 18 Dicembre 2017*), viene riportato nella cartografia appositamente redatta alla scala dello strumento urbanistico comunale (1:5.000) e, specificatamente:

- **ALL. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI RETICOLI IDRICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROBECCHETTO CON INDUNO.**

Nell'allegato B si indicano:

- denominazione;
- tratto di competenza;
- reticolo di appartenenza.

Nel territorio comunale di ROBECCHETTO CON INDUNO si individua n. 1 corso d'acqua appartenente al reticolo idrico AIPO:

<i>Denominazione</i>	<i>Tratto di competenza</i>	<i>Reticolo di appartenenza</i>
Fiume Ticino	dal ponte della SS33 nei Comuni di Sesto Calende/Castelletto Ticino VA/NO, alla confluenza nel fiume Po	ALLEGATO A - MI001, PV045 e VA039

5.2.3 RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA (RIB)

L'elenco del **RETIKOLO IDRICO DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA** è stato redatto in applicazione dell'art. 85 della l.r. 31/2008 e s.m.i. e identifica i corsi d'acqua facenti parte del "**Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di bonifica**" (**RIB**); è composto da canali artificiali e corsi d'acqua naturali sui quali i Consorzi di Bonifica esercitano le funzioni di seguito indicate.

L'inclusione di un corso d'acqua nel presente elenco non comporta modifiche delle sue caratteristiche artificiale o naturale.

E' suddiviso in linea generale sulla base degli ambiti di competenza dei Consorzi di Bonifica e dell'Associazione Irrigazione Est Sesia operanti sul territorio regionale alla data di approvazione della presente delibera.

Per ogni corso d'acqua sono indicati il nome, il tratto di competenza del Consorzio, i Comuni attraversati, la funzione e l'inclusione o meno negli elenchi delle acque pubbliche.

In linea generale l'appartenenza di un corso d'acqua al reticolo di bonifica è sempre subordinata alla preventiva verifica dell'allegato A; tale approccio risulta indispensabile poiché stabilisce l'ordine gerarchico, in termini di competenze (e conseguentemente di responsabilità), sull'intero reticolo idrico regionale.

È significativo in tal senso rammentare che la complessa rete idrografica superficiale della Lombardia può comportare una suddivisione di competenze anche sul medesimo corso d'acqua in relazione alle differenti caratteristiche riscontrate dalle sue origini alla sua foce. Per questo motivo l'inserimento di un tratto di corso d'acqua in un determinato elenco non può prescindere dalla verifica degli altri elenchi con il seguente ordine gerarchico: Reticolo Principale, Reticolo Consortile, Reticolo Minore ed infine reticolo privato; questo criterio esplicita la ratio di identificazione - per differenza dall'individuazione dei reticolli principale e consortile - del reticolo idrico minore di competenza dei Comuni.

I corsi d'acqua del presente elenco saranno coerenzianti nell'ambito dell'attività di definizione del *Reticolo Idrico Regionale Unificato (RIRU)* in corso di realizzazione presso i competenti uffici della Giunta Regionale.

Gli elenchi del presente allegato sono stati redatti con la collaborazione dei Consorzi di Bonifica e delle Sedi Territoriali regionali competenti.

L'appartenenza di un corso d'acqua al reticolo di un determinato Consorzio può dipendere da vari fattori: - titolo di possesso (proprietà, usufrutto, servitù, affidamento, ecc.); - accordi fra i consorzi e ed altri soggetti sia pubblici che privati.

Nell'elenco non sono ricompresi tutti i corsi d'acqua che pur essendo localizzati su modeste superfici di territorio lombardo fanno parte dei reticolli di Consorzi irrigui e/o di bonifica che operano su comprensori interregionali.

I Consorzi di bonifica, in qualità di Autorità Idraulica per i corsi d'acqua inclusi nel presente elenco, svolgeranno tutte le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico di loro competenza nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento regionale 8 febbraio 2010 - n. 3 o dai regolamenti consortili approvati dalla Giunta regionale; per i corsi d'acqua o tratti di essi appartenenti al presente reticolo fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B - Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po per i quali le funzioni di Autorità idraulica per le attività di vigilanza, accertamento



e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali sono attribuite ad AIPO.

I Consorzi stessi determinano inoltre l'importo dei canoni secondo i principi generali stabiliti dalla **D.G.R. n. X/7581 del 18 Dicembre 2017**. Qualora emerga la necessità di apportare modifiche al presente elenco – con eventuali inserimenti o eliminazioni di corsi d'acqua – che possono interessare il reticolo minore ovvero quello di privati, saranno da coinvolgere obbligatoriamente tutti i soggetti interessati.

Il territorio comunale di Robecchetto con Induno (MI) è interamente ricompreso nel **Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villoresi**.

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI (ETVILLORESI)

Il **Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (ETVilloresi)** è un **ente pubblico economico a carattere associativo**, parte del sistema regionale lombardo (L. R. n. 31/2008).

L'attuale Consorzio, erede del Consorzio canali dell'Alta Lombardia costituito nel 1872 sui terreni irrigati dal **Canale Villoresi**, è il risultato di un lungo processo che ha portato, per ultimo, alla fusione dei preesistenti Consorzio di Bonifica Eugenio Villoresi e Consorzio di Bonifica del **Basso Pavese**. Nel Consorzio sono inseriti anche i territori irrigati con le acque derivate dai **Navigli Grande, Bereguardo, Pavese e Martesana**.

Il comprensorio amministrato, secondo in Italia per estensione, ha una superficie complessiva di **392.000 ettari** e si estende su sette province (Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, Varese, Como e Lecco). I confini naturali sono il Ticino, l'Adda, il Lambro e il Po.

ETVilloresi si occupa della **bonifica idraulica** e dell'**irrigazione** di quest'area gestendo a questo fine le acque superficiali e di falda e si occupa altresì di **valorizzare le acque e la rete a fini energetici, paesaggistici, turistici e ambientali**.

Il **reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica**, individuato dalla **D.G.R. n. X/7581 del 18 Dicembre 2017** mediante l'elenco diviso per **Consorzio** dei corsi d'acqua costituenti tale reticolo (*allegato C - D.G.R. n. X/7581 del 18 Dicembre 2017*), viene riportato nella cartografia appositamente redatta alla scala dello strumento urbanistico comunale (1:5.000) e, specificatamente:

- **ALL. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI RETICOLI IDRICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROBECCHETTO CON INDUNO.**

Nell'allegato C della **D.G.R. n. X/7581 del 18 Dicembre 2017**, contenente il censimento dei corsi d'acqua appartenenti al **reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica**, si indicano per ogni consorzio presente:



-
- nome corso d'acqua;
 - tratto di competenza;
 - comuni attraversati;
 - funzione;
 - numero di iscrizione elenco acque pubbliche;

Inoltre si aggiunge una colonna con il CODICE SIBITER riportato nell'**ALL. A - Rete Consortile - Elenco canali** della Delibera n. **259 del 4 Dicembre 2017** - L.R. 31/2008, articolo 85 - Demanio Regionale - Approvazione del regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi di Milano (MI).

Nel territorio comunale di ROBECCHETTO CON INDUNO si individuano n. **10 corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica** riassunti nelle tabella seguente e riportati nella **Fig. 1**:

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI

<i>Nome corso d'acqua</i>	<i>Tratto di competenza</i>	<i>Comuni attraversati</i>	<i>Funzione</i>	<i>Elenco AA.PP.</i>	<i>Codice SIBITER</i>
* 4 Castano	Tutto il corso	Castano Primo, Robecchetto Con Induno, Turbigo	irrigua	NO	R01S01C12
* 4 Cuggiono	Tutto il corso	Castano Primo, Robecchetto Con Induno	irrigua	NO	R01S02C07
* 4/Bis Cuggiono	Tutto il corso	Cuggiono, Robecchetto Con Induno	irrigua	NO	R01S02C08
* 5 Castano	Tutto il corso	Castano Primo, Robecchetto Con Induno	irrigua	NO	R01S01C13
* 5 Cuggiono	Tutto il corso	Castano Primo, Cuggiono, Robecchetto Con Induno	irrigua	NO	R01S02C09
* 6 Cuggiono	Tutto il corso	Cuggiono, Robecchetto Con Induno	irrigua	NO	R01S02C11
* 7 Castano	Tutto il corso	Castano Primo, Robecchetto Con Induno	irrigua	NO	R01S01C17
* 7 Cuggiono	Tutto il corso	Cuggiono, Robecchetto Con Induno	irrigua	NO	R01S02C12
# Canale derivatore di Cuggiono	Tutto il corso	Arconate, Buscate, Cuggiono, Inveruno, Mesero	irrigua	NO	R01S02C22
* Canale derivatore di Malvaglio	Tutto il corso	Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Robecchetto Con Induno	irrigua	NO	R01S02C23
# Canale derivatore I di Castano	Tutto il corso	Castano Primo	irrigua	NO	R01S02C19
# Canale derivatore II di Castano	Tutto il corso	Castano Primo	irrigua	NO	R01S02C20
* Naviglio Grande <small>(1) Il Tratto di Naviglio Grande dall'incile del canale in località Castellana e precisamente dalla relativa opera di presa dal fiume Ticino denominata "Diga degli Spagnoli", fino a trecento metri a monte del ponte di Turbigo sulla provinciale Turbigo Novara, ora Via Roma, è attribuito al reticolo di bonifica con contestuale affidamento al Consorzio Est Ticino Villoresi per l'esercizio delle attività e funzioni di polizia idraulica di cui al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3. Rimangono in capo ad ENEL Produzione S.p.A tutti gli obblighi previsti dall'Atto di concessione sottoscritto tra Enel Produzione S.p.A. e il Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio, Ufficio del Territorio di Milano, in data 24 marzo 2000 Rep. n. 5.</small>	Dall'incile del canale in località Castellana e precisamente dalla relativa opera di presa in sponda sinistra del fiume Ticino denominata dighe degli Spagnoli, alla passerella pedonale di via P.Paoli/Via Casale in Milano compresa (1)	Milano, Abbiategrasso, Albairate, Bernate Ticino, Boffalora Sopra Ticino, Buccinasco, Cassinetta Di Lugagnano, Castano Primo, Corsico, Cuggiono, Gaggiano, Lonate Pozzolo, Magenta, Nosate, Robecchetto Con Induno, Robocco Sul Naviglio, Trezzano Sul Naviglio, Turbigo, Vermezzo	irrigua navigabile	NO	R07S89C01
# Canale adduttore principale Villoresi	Tutto il corso	Arconate, Buscate, Busto Garofolo, Castano Primo, Garbagnate Milanese, Lainate, Nerviano, Nosate, Paderno Dugnano, Parabiago, Senago, Cambiago, Carugate, Cassano D'Adda, Gessate, Inzago, Masate, Pessano Con Bornago, Brugherio, Limbiate, Monza, Muggio', Nova Milanese, Agrate Brianza, Caponago Vizzola Ticino, Lonate Pozzolo, Somma Lombardo	irrigua	NO	R01S19C01
*	<i>corsi d'acqua ubicati nel territorio comunale di Robecchetto con Induno</i>				
#	<i>corsi d'acqua ubicati al di fuori del territorio comunale di Robecchetto con Induno</i>				




A seguire alcune informazioni aggiuntive riportate nell'**ALL. C - CATASTO CANALI** della **Delibera n. 259 del 4 Dicembre 2017- Approvazione dell'aggiornamento al Catasto Canali, ai sensi dell'Art. 3, commi 4 e 5 del Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica, e approvazione dell'adeguamento degli Allegati A e B del Regolamento di Gestione di Polizia Idraulica - Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi.**

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI

<i>Codice SIBITER</i>	<i>Nome corso d'acqua</i>	<i>Fascia di rispetto (m)</i>	<i>Punto di origine canale</i>
R01S01C12	* 4 Castano	5	Derivatore I Castano
R01S02C07	* 4 Cuggiono	5	Derivatore di Malvaglio
R01S02C08	* 4/Bis Cuggiono	5	Derivatore di Malvaglio
R01S01C13	* 5 Castano	5	Derivatore I Castano
R01S02C09	* 5 Cuggiono	5	Derivatore di Malvaglio
R01S02C11	* 6 Cuggiono	5	Derivatore di Malvaglio
R01S01C17	* 7 Castano	5	Derivatore II Castano
R01S02C12	* 7 Cuggiono	5	Derivatore di Malvaglio
R01S02C22	# <u>Canale derivatore di Cuggiono</u>	6	Villoresi
R01S02C23	* <u>Canale derivatore di Malvaglio</u>	6	Derivatore di Cuggiono
R01S02C19	# <u>Canale derivatore I di Castano</u>	6	Villoresi
R01S02C20	# <u>Canale derivatore II di Castano</u>	6	Villoresi
R07S89C01	* Naviglio Grande	10	Inizio competenza: incile del canale in località Castellana e precisamente dalla relativa opera di presa in sponda sinistra del fiume Ticino denominata dighe degli Spagnoli.
R01S19C01	# <u>Canale adduttore principale Villoresi</u>	10	Fiume Ticino Località Paperduto

*	<i>corsi d'acqua ubicati nel territorio comunale di Robecchetto con Induno</i>
#	<i>corsi d'acqua ubicati al di fuori del territorio comunale di Robecchetto con Induno</i>





*Fig. 1 - Estratto Tavola Comune di Robecchetto con Induno - Est Ticino Villoresi
(Aggiornamento 4 Dicembre 2017)*



Sulla base delle informazioni reperite dalla consultazione del sito del **Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villoresi** e della *Cartografia di dettaglio del sito della Regione Lombardia – settore Agricoltura*, il reticolto presente nel territorio comunale costituisce la diramazione ultima di quattro derivatori secondari del Canale Villoresi (Cfr. *allegato C alla D.G.R. n. X/7581 del 18 Dicembre 2017, Canale Adduttore Principale Villoresi - Funzione irrigua*).

Di seguito si riportano in ordine gerarchico le tabelle relative alle caratteristiche dei canali che compongono il sistema canalizzazioni del Villoresi che interessano direttamente ed indirettamente il territorio comunale di Robecchetto con Induno (MI):

Nome	CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE VILLORESI
Codice canale (SIBITER)	R01S19C01
Tipologia	primario
Funzione	solo irrigua
Regime patrimoniale	consorzio di bonifica
Lunghezza calcolata (m)	86381
Comprensorio	Est Ticino Villoresi
Presenza sul territorio comunale	No

DERIVAZIONI DEL CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE VILLORESI

Nome	CANALE DERIVATORE I DI CASTANO	CANALE DERIVATORE II DI CASTANO	CANALE DERIVATORE DI CUGGIONO	CANALE DERIVATORE MALVAGLIO
Codice Canale (SIBITER)	R01S01C19	R01S01C20	R01S02C22	R01S02C23
Tipologia	secondario	secondario	secondario	secondario
Funzione	solo irrigua	solo irrigua	solo irrigua	solo irrigua
Regime patrimoniale	consorzio di bonifica	consorzio di bonifica	consorzio di bonifica	consorzio di bonifica
Lungh. calcolata (m)	808	1096	6464	3629
Comprensorio	Est Ticino Villoresi	Est Ticino Villoresi	Est Ticino Villoresi	Est Ticino Villoresi
Presenza sul territorio comunale	No	No	No	Si

DERIVAZIONI DEL CANALE DERIVATORE I DI CASTANO

Nome	4 CASTANO	5 CASTANO
Tipologia	terziario	terziario
Funzione	solo irrigua	solo irrigua
Regime patrimoniale	consorzio di bonifica	consorzio di bonifica
Lungh. calcolata (m)	5893	9993
Comprensorio	Est Ticino Villoresi	Est Ticino Villoresi
Presenza sul territorio comunale	Si	Si

DERIVAZIONI DEL CANALE DERIVATORE II DI CASTANO

Nome	7 CASTANO
Tipologia	terziario
Funzione	solo irrigua
Regime patrimoniale	consorzio di bonifica
Lungh. calcolata (m)	8288
Comprensorio	Est Ticino Villoresi
Presenza sul territorio comunale	Si



DERIVAZIONI DEL CANALE DERIVATORE DI CUGGIONO

Nome	4 CUGGIONO	5 CUGGIONO
Tipologia	terziario	terziario
Funzione	solo irrigua	solo irrigua
Regime patrimoniale	consorzio di bonifica	consorzio di bonifica
Lunghezza calcolata (m)	3893	6553
Comprensorio	Est Ticino Villoresi	Est Ticino Villoresi
Presenza sul territorio comunale	Si	Si

DERIVAZIONI DEL CANALE DERIVATORE DI MALVAGLIO

Nome	4/BIS CUGGIONO	6 CUGGIONO	7 CUGGIONO
Tipologia	terziario	terziario	terziario
Funzione	solo irrigua	solo irrigua	solo irrigua
Regime patrimoniale	consorzio di bonifica	consorzio di bonifica	consorzio di bonifica
Lunghezza calcolata (m)	260	4864	8133
Comprensorio	Est Ticino Villoresi	Est Ticino Villoresi	Est Ticino Villoresi
Presenza sul territorio comunale	Si	Si	Si

Nell'elenco dei canali / corsi d'acqua appartenenti al **Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villoresi** (Cfr. *allegato C alla D.G.R. n. X/7581 del 18 Dicembre 2017*) oltre a quelli sopra sintetizzati è ricompreso, nell'ambito territoriale di Robecchetto con Induno, il seguente canale:

• NAVIGLIO GRANDE

Nome	NAVIGLIO GRANDE
Tipologia	primario
Funzione	solo irrigua
Regime patrimoniale	consorzio di bonifica
Lunghezza calcolata (m)	3053
Comprensorio	Est Ticino Villoresi
Presenza sul territorio comunale	Si

Sulla base di quanto previsto dal "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione dei canali diramatori della rete irrigua Villoresi" DCR 205/1996 le competenze in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria per i canali diramatori terziari sono così definite:

- le operazioni di manutenzione ordinaria sono affidate all'utenza;
- la manutenzione dei tratti combinati, soggetti a concessione di polizia idraulica consortile, sono di competenza del soggetto concessionario (comune di Robecchetto con Induno);
- i tratti canalizzati in terra che scorrono su proprietà privata sono di competenza del privato.

La mappatura dei tratti combinati è stata eseguita a seguito di sopralluoghi effettuati congiuntamente ai tecnici dell'U.T. Comunale.

Il **CANALE SCARICATORE**, che dalla centrale idroelettrica di Turbigo scarica nel Ticino le acque di raffreddamento dell'impianto come canale ausiliario, è gestito dalla società EDIPOWER S.p.A.



Nella porzione inferiore del territorio comunale, compresa tra la Costa Turbigina ed il Fiume Ticino, sono presenti due corsi d'acqua elencati nell' allegato D della D.G.R. 25 Gennaio 2002 n. 7/7868 denominati Roggia Beolca (segnalata anche come Beolchi o Biolchi) e la Roggia Gallarati (o Roggia Gallarata):

Nome	BEOLCA	GALLARATI
Codice Canale (SIBITER) - Vecchia normativa	238	274
Tipologia	secondario	secondario
Funzione	prevalentemente irrigua	prevalentemente irrigua
Regime patrimoniale	privato	privato
Lunghezza calcolata (m)	3908	5840
Comprensorio	Est Ticino Villoresi	Est Ticino Villoresi

Tali corsi d'acqua non sono attualmente ricompresi nell'elenco dei canali / corsi d'acqua di appartenenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi.

5.2.4 RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)

Il Reticolo Idrico Minore si definisce, sulla base della **legge 36/94**, costituito da *tutte le acque superficiali ad esclusione di tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua.*

Inoltre, una volta definito il reticolo idrico principale, il reticolo idrico di competenza dell'agenzia interregionale del fiume Po (AIPO), il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica (RIB) oltre ai canali privati il reticolo idrico minore è individuato per differenza.

In generale, si considerano appartenenti a tale reticolo i corsi d'acqua che rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:

- siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- siano interessati da derivazioni d'acqua;
- siano rappresentati come corsi d'acqua delle cartografie ufficiali (CTR, IGM)

Le distanze di rispetto e le relative norme previste dal **R.D. 523/1904** possono essere derivate “*solo se previsto da discipline locali, da intendersi anche quali norme urbanistiche vigenti a livello comunale*”.

5.2.4.1 Metodologia adottata

Per una corretta definizione del Reticolo Idrico Minore, lo studio si è posto l’obiettivo di ricercare tutte le tracce dei corsi d’acqua ancora esistenti. La ricerca è stata effettuata su diverse basi cartografiche, in particolare:

- fogli catastali, per individuare i tracciati di proprietà del demanio pubblico;
- Carta Tecnica Regionale;
- base aerofotogrammetrica disponibile;
- immagini satellitari e ortofoto (Google Maps, Bing, Nadir Viewer)
- DBT Regionale

L’Ufficio Tecnico del Comune di Robecchetto con Induno ha inoltre contribuito a individuare il tracciato di vari tratti tombinati di corsi d’acqua che attraversano le zone edificate.

L’interpretazione delle suddette fonti e il successivo rilevamento in sito dello stato di fatto dei corsi d’acqua hanno consentito di individuare alcune differenze in vari tratti del tracciato di alcuni corsi d’acqua rispetto a quanto riportato nel Reticolo Master e nell’ulteriore documentazione consultata, dovute per esempio alla realizzazione di infrastrutture o talora a lievi imprecisioni dei precedenti rilievi. In questi casi, la proposta di eliminazione del tracciato meno preciso è stata effettuata mediante l’apposito codice RIM “9999”.

Nelle cartografie indicate, i suddetti tratti sono stati indicati nella posizione effettivamente riscontrata allo stato di fatto, quando la differenza tra la traccia del Master e quella reale superava indicativamente i due metri.

5.2.4.2 Definizioni morfologiche

Nei capitoli che seguono sono stati usati criteri geometrici e morfologici per individuare gli alvei, gli argini, le eventuali golene e le rispettive fasce di rispetto. Allo scopo di fissare tali concetti, di seguito sono inserite alcune rappresentazioni utili (Cfr. *Fig. 2*).

I corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi minore e quindi di competenza del Comune, sono tutti quelli non indicati come appartenenti al “Reticolo Idrico Principale” (Allegato A - *D.G.R. n. X/7581 del 18 Dicembre 2017*), al “Reticolo idrico di competenza dell’Agenzia Interregionale del Fiume Po” (Allegato B - *D.G.R. n. X/7581 del 18 Dicembre 2017*) nonché al “Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica” (Allegato C - *D.G.R. n. X/7581 del 18 Dicembre 2017*), e che non si qualificano come canali privati.

La *D.G.R. n. X/7581 del 18 Dicembre 2017* prevede che i Comuni che devono redigere il Documento di polizia idraulica richiedano alla Regione Lombardia i reticolli già digitalizzati nella banca dati regionale, denominati “Reticolo Master” e che poi riconsegnino il reticolo completo, modificato e classificato nella parte riguardante il RIM.

Tale reticolo Master comprende il Reticolo Idrografico Principale ai fini della Polizia Idraulica, il Reticolo di Bonifica – SIBITER, l'idrografia del Database Topografico Regionale e il reticolo della CT10, digitalizzato dalla Carta tecnica regionale alla scala 1:10.000.




Fig. 2 - Esempi dei criteri geometrici e morfologici utili alla definizione delle fasce di rispetto idraulico. Per canali e navigli affiancati da strade alzaie si rimanda all'ALL. 01b del Regolamento di Polizia Idraulica.



Nella tabella di seguito riportata sono sintetizzati i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore di competenza comunale identificati con il relativo codice numerico e la denominazione qualora presente.

Ai corsi d'acqua sono stati attribuiti, secondo le direttive regionali, i seguenti codici a partire dai dati ISTAT così identificati:

Regione: 03;

Provincia: 015

Comune: 183

completati con un riferimento numerico costituito da n. 4 numeri a partire da 0001 che identifica il n. di corsi d'acqua, appartenenti al RIM, presenti nel comune in oggetto.

Di seguito si riporta a titolo di esempio l'identificazione del primo corso d'acqua appartenente al Reticolo Idrico Minore individuato:

03015183_0001.

5.3 CANALI PRIVATI

Relativamente ai canali costruiti da privati, si deve fare riferimento al T.U. 1775/1933. Se i canali sono costruiti dai concessionari, in quanto opere necessarie all'esercizio delle utenze ottenute, sono da considerarsi di loro proprietà fino al termine del rapporto di concessione.

L'acqua pubblica, in essi immessa e che vi scorre, non perde la sua natura giuridica di bene demaniale: essa, infatti, è derivata (sottratta) per il tempo e secondo il modo disciplinato dalla concessione dal luogo ove naturalmente si trova per essere destinata ad un uso speciale in favore del concessionario, essendo stato ritenuto tale uso compatibile con il pubblico interesse. Al termine della concessione, se viene meno il diritto del privato a derivare ed utilizzare l'acqua demaniale, le opere realizzate ed esercite dal privato in forza della concessione sottostanno al destino per essi previsto dalla legge medesima:

- per le grandi derivazioni (art. 25, 28 29, 31 del T.U. 1775/1933), le opere passano in proprietà della P.A. (sia le opere in alveo demaniale che le opere di adduzione distribuzione ed utilizzazione);
- per le piccole derivazioni, la P.A. ha il diritto di ritenere gratuitamente le opere realizzate sull'alveo, sulle sponde o sulle arginature (opere di derivazione, estrazione e raccolta) o di obbligare l'ex concessionario a demolirle e ripristinare lo stato dei luoghi. Nulla viene detto delle opere fuori alveo (opere di adduzione, distribuzione ed utilizzazione) il cui destino pertanto non è disciplinato dal T.U. 1775/1933 e che restano quindi assoggettate alle disposizioni del Codice Civile.

Tra il novero dei canali privati sono generalmente iscritti i canali d'irrigazione che si configurano quali opere oggetto di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933. Sono fatti salvi i casi di canali artificiali appartenenti al patrimonio dello Stato: essi sono pubblici e demaniali in forza di una specifica disposizione normativa.

Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933. Tali canali sono disciplinati dal T.U.1775/1933 ovvero dalle speciali normative regolanti la derivazione e l'utilizzazione delle acque pubbliche. Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.

La mappatura delle **corsi d'acqua privati** di cui sopra è riportata nella cartografia appositamente redatta alla scala dello strumento urbanistico comunale (1:5.000) e, specificatamente:

- **ALL. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI RETICOLI IDRICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROBECCHETTO CON INDUNO.**



Nel territorio comunale di ROBECCHETTO CON INDUNO si individuano n. 163 corsi d'acqua identificabili quali canali privati.

Nell'ambito dei canali privati si individua anche la seguente tipologia (Cfr. ALL. 2 - **INDIVIDUAZIONE DEI RETICOLI IDRICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROBECCHETTO CON INDUNO**):

◆ *Canali Artificiali di alimentazione/scarico centrale idroelettrica e termica*

Censiti nello studio del Reticolo Idrico: non sono state previste fasce di rispetto laterale



6 CONFRONTO DEI RETICOLI IDRICI INDIVIDUATI CON IL RETICOLO IDRICO MASTER SCARICATO DAL SITO DI REGIONE LOMBARDIA

Confrontando l'assetto idrografico rilevato sull'aerofotogrammetrico comunale con quanto riportato nel reticolo idrico master (vedi Cap. 3 e ALL. 1), sono state rilevate n. 14 discrepanze.

Di seguito si riportano le discrepanze riscontrate, distinte per porzioni del territorio comunale, e le relative modifiche al reticolo idrico master apportate in fase di estensione della cartografia del Reticolo Idrico Minore.

Nelle Figure di seguito riportate in verde sono riportati i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Master mentre in blu il Reticolo di Bonifica, in marrone il Reticolo Idrico Minore ed in arancione i Canali Privati.

PORZIONE SETTENTRIONALE




Fig. 3 - Caso 1 - Estratto ALL. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI RETICOLI IDRICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROBECCHETTO CON INDUNO: la freccia nera indica il tratto di RIMaster non individuato in fase di rilievo mentre la freccia rossa variazione di un tratto di corso idrico appartenente al Consorzio di Bonifica ETV differente dal RIMaster.



PORZIONE CENTRO-SETTENTRIONALE




Fig. 4 - Caso 2 - Estratto ALL. 2: la freccia nera indica il tratto di RIMaster non individuato in fase di rilievo.




Fig. 5 - Caso 3 - Estratto ALL. 2: la freccia nera indica il tratto di RIMaster non individuato in fase di rilievo.






Fig. 6 - Caso 4 - Estratto ALL. 2: le frecce nere indicano un tratto di RIMaster non individuato in fase di rilievo ed un tratto con ubicazione leggermente differente.




Fig. 7 - Caso 5 - Estratto ALL. 2: le frecce nere indicano i tratti di RIMaster con ubicazione leggermente differenti da quelli individuati in fase di rilievo.



PORZIONE CENTRO-ORIENTALE




Fig. 8 - Caso 6 - Estratto ALL. 2: la freccia nera indica il tratto di RIMaster non coincidente con quanto individuato in fase di rilievo.




Fig. 9 - Caso 7 - Estratto ALL. 2: la freccia nera indica il tratto di RIMaster non individuato in fase di rilievo.






Fig. 10 - Caso 9 - Estratto ALL. 2: la freccia nera indica il tratto di RIMaster non individuato in fase di rilievo.

PORZIONE CENTRALE




Fig. 11 - Caso 8 - Estratto ALL. 2: le frecce nere individuano i tratti di RIMaster non individuati in fase di rilievo.



PORZIONE CENTRO-MERIDIONALE




Fig. 12 - Caso 10 - Estratto ALL. 2: la freccia nera indica il tratto di RIMaster non individuato in fase di rilievo.




Fig. 13 - Caso 11 - Estratto ALL. 2: le frecce nere individuano i tratti di RIMaster non individuati in fase di rilievo.




Fig. 14 - Caso 12 - Estratto ALL. 2: la freccia nera indica il tratto di RIMaster non individuato in fase di rilievo.




Fig. 15 - Caso 13 - Estratto ALL. 2: le frecce nere individuano i tratti di RIMaster non individuati in fase di rilievo.

PORZIONE SUD-ORIENTALE




Fig. 16 - Caso 14 - Estratto ALL. 2: la freccia nera indica il tratto di RIMaster non individuato in fase di rilievo.



7 DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

7.1 RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)

Per l'individuazione delle fasce di rispetto ai sensi della **D.G.R. n. X/7581 del 18 Dicembre 2017**, si fa riferimento prioritariamente agli studi ai sensi della **L.R. n. 12/05** o ad appositi studi effettuati secondo le indicazioni relative alla perimetrazione delle aree di esondazione dei corsi d'acqua contenuti nella medesima legge.

Considerato che tali studi sono obbligatori solo per il reticolo idrico principale, in assenza dei suddetti elaborati le fasce di rispetto per il Reticolo Idrico Minore (RIM) sono individuate tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazione
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Sulla base della Giurisprudenza corrente, *le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria (D.G.R. n. X/7581 del 18 Dicembre 2017) - Cfr. Fig. 17.*




Fig. 17 - Esempio dei criteri geometrici e morfologici utili alla definizione delle fasce di rispetto idraulico. Per canali e navigli affiancati da strade alzate si rimanda all'ALL. 01b del Regolamento di Polizia Idraulica.



Nel comune di Robecchetto con Induno, in assenza di specifica normativa del P.G.T. comunale in deroga al **R.D. n. 523/1904**, per l'individuazione delle fasce di rispetto si fa riferimento al **Testo Unico sulle Opere Idrauliche - R.D. n. 523/1904**, come da Art. 96, lettera f), assumendo le seguenti distanze:

- 10,0 m dall'argine per i corsi d'acqua scoperti;
- 10,0 m dalla tubazione per i corsi d'acqua tombinati in quanto non sono presenti studi idraulici la cui elaborazione possa permettere la diminuzione della fascia di rispetto.

Su tale base, la fascia di rispetto di 10,0 m è stata adottata per tutti i corsi d'acqua scoperti e tombinati (Cfr. **ALL. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI RETICOLI IDRICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROBECCHETTO CON INDUNO**).

Per l'individuazione dei limiti fisici e morfologici dei corsi d'acqua ai quali riferire le misure della fascia di rispetto, sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

- rilievo aerofotogrammetrico digitale
- Carta Tecnica Regionale – Scala 1:10.000 (Tavola A6C1, A6C2, A6D1, e A6D2);
- carta IGM scala 1:25.000 (Foglio Castano Primo 44 – I – SO)
- rilievo diretto sul terreno.

Per la definizione dell'alveo di corsi d'acqua che per le loro caratteristiche presentano particolari problematiche di individuazione, sono stati seguiti tali criteri:

- per corsi d'acqua occasionali, indicati in cartografia a scala 1:5.000 dal punto di vista geomorfologico come “vallecole a V”, i limiti sono considerati partendo dall'asse della vallecola;
- per i corsi d'acqua permanenti o temporanei di medie e piccole dimensioni, privi di elementi morfologici riconoscibili a scala 1:5000, l'alveo è stato determinato, a seguito di sopralluoghi sul terreno e valutando le caratteristiche morfologiche medie, assumendo tali distanze:
 - 1,0 metri partendo dall'asta fluviale verso entrambi i lati per i corsi d'acqua presenti al di fuori del centro abitato
 - 0,5 metri partendo dall'asta fluviale verso entrambi i lati per i corsi d'acqua, canalizzati e non, presso il centro abitato
- per i tratti tombinati o canalizzati dei corsi d'acqua, l'alveo coincide con l'estensione della tubazione o canalizzazione.



Per l'individuazione del reticolo idrico minore, in particolare per quanto riguarda i corsi di ordine gerarchico inferiore (ultime diramazioni), si è proceduto con i seguenti criteri:

- 1) Sono stati stralciati dalla mappatura ed ascritti ai canali privati tutti quei corsi d'acqua caratterizzati da:
 - dimensioni ridotte (inferiori al metro di larghezza);
 - assenza lungo il corso di opere antropiche di qualsiasi tipo (ponti, chiuse, etc.);
 - assenza di derivazioni;
 - presenza a monte di manufatti di regolazione idraulica;
 - ubicazione su terreno privato ad uso agricolo;
 - non costituiscono confine comunale.
- 2) Per i canali compresi al punto precedente sono indicati solo i punti di raccordo con il canale derivatore.

Fabbricati esistenti nelle fasce di rispetto

All'interno delle fasce di rispetto sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a) e b) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 6 Giugno 2001 (che supera l'Art. 27 comma 1 della L.R. 12/05) così come riportato nella Circolare Regionale n. 10 del 20 Luglio 2017, senza aumento di volumetria (carico insediativo), senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo: tali interventi potranno essere autorizzati solo per gli edifici muniti di regolare concessione comunale alla costruzione. Sono consentiti interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, senza aumento di superficie o volume. Potranno essere ammesse quelle modifiche edilizie atte a migliorare le condizioni idrauliche di sicurezza e di accesso e manutenzione al corso d'acqua.

Nel caso di fabbricati e strutture private in genere in precarie condizioni di stabilità, tali da costituire serio rischio per il regolare deflusso delle acque, il Comune, mediante ordinanza sindacale, ingiungerà ai proprietari la messa in sicurezza dei fabbricati, assegnando un congruo termine per l'esecuzione. In caso di inadempienza o di somma urgenza, il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando le spese dell'intervento ai proprietari.

L'eventuale riduzione della fascia di rispetto potrà essere effettuata redigendo apposito studio come indicato nel punto 5.1 - Fasce Fluviali del DGR 30 Novembre 2011 n. IX/2616: definizione e recepimento nei P.G.T..

La possibilità di realizzare infrastrutture a rete di pubblico interesse nelle fasce idrauliche, laddove non differentemente localizzabili, deve essere corredata da una verifica idraulica e relativa specifica progettazione esplicitando la fattispecie nella normativa.



7.2 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE (RIP)

Nel territorio comunale di ROBECCHETTO CON INDUNO si individua n. 1 corso d'acqua appartenente al reticolo idrico principale rappresentato dal Fiume Ticino.

Per il Fiume Ticino, essendo ricompreso nel reticolo idrico di competenza dell'agenzia interregionale del Fiume Po - AIPO, vigono le fasce di rispetto riportate nel capitolo seguente (Cfr. **ALL. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI RETICOLI IDRICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROBECCHETTO CON INDUNO**).

7.3 RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)

Nel territorio comunale di ROBECCHETTO CON INDUNO si individua n. 1 corso d'acqua appartenente al reticolo idrico di competenza dell'agenzia interregionale del Fiume Po - AIPO rappresentato dal Fiume Ticino.

Le fasce di rispetto del Fiume Ticino sono definite nella L. 183/1989 art. 17, comma 6-ter (Piano di Bacino) / Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001

La Legge 183/89 definisce i vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ed il raccordo con gli strumenti di pianificazione sovra ordinata.

In particolare si fa riferimento al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico PAI, approvato con d.p.c.m. 24 Maggio 2001 ed il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali approvato con d.p.c.m. 24 Luglio 1998.

Nel territorio comunale si riscontra la presenza di aree classificate come fascia fluviale A, B, C (PAI L. 183/1989, Art. 17 comma 6-ter / d.p.c.m. 24/05/2001) di pertinenza del Fiume Ticino e specificatamente:

- la fascia di deflusso della piena ordinaria, costituita dalla porzione di territorio che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento (Fascia A - cfr. Norme di Attuazione PAI d.p.c.m. 24/05/2001 – Art.1 comma 5 e 6; **Art. 29 comma 2**; Art. 32 commi 3 e 4; Art. 38; Art. 38-bis; Art.39 commi 1-6; Art. 41);
- la fascia di esondazione, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento (Fascia B - cfr. Norme di Attuazione PAI d.p.c.m. 24/05/2001 – Art.1 comma 5 e 6; **Art. 30 comma 2**; Art. 32 commi 3 e 4; Art. 38; Art. 38bis; Art.39 commi 1-6; Art. 41);
- l'area di inondazione per piena catastrofica, (Fascia C - cfr. Norme di Attuazione PAI d.p.c.m. 24/05/2001 – Art. 1 commi 5 e 6; **Art. 31**; Art. 32 commi 3 e 4;): si tratta di una porzione di territorio che può essere interessata da inondazione solo al verificarsi di eventi di piena più gravosi della piena di riferimento, definibili come piene straordinarie.



Nell'ambito del territorio comunale di Robecchetto con Induno la ***Fascia B - fascia di esondazione*** e la ***Fascia C - area di inondazione per piena catastrofica*** si sovrappongono.

La mappatura delle **Fasce Fluviali del PAI** di cui sopra è riportata nella cartografia appositamente redatta alla scala dello strumento urbanistico comunale (1:5.000) e, specificatamente:

- **ALL. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI RETICOLI IDRICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROBECCHETTO CON INDUNO.**

Di seguito si riportano i contenuti degli articoli relativi alle Norme di Attuazione del PAI, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001, sopra citati.

Art. 1. Finalità e contenuti - commi 5 e 6

1. Allorché il Piano riguardante l'assetto della rete idrografica e dei versanti detta disposizione di indirizzo o vincolanti per le aree interessate dal primo o dal secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; le previsioni integrano le discipline previste per detti piani, essendo destinate a prevalere nel caso che esse siano fra loro confrontabili.
2. Nei tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti, è vietato, limitatamente alla Fascia A di cui al successivo art. 29 del Titolo II, l'impianto e il reimpianto delle coltivazioni a pioppeto.

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A) - comma 2

2. nella Fascia A sono vietate:

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. i;
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m;
- d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturalazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o



- il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R. D. 25 luglio 1904, n. 523;
- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
 - f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B) - comma 2

2. nella Fascia B sono vietate:

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, cos' come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. I;
- c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.
2. I programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.
3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di Bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie



competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'abito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti ed i divieti per i territori ricadenti in fascia C.
5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato del suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b) del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.

Art. 32. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali - commi 3 e 4

3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdeemanializzazione.
4. Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.

I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1 comma 3 e all'art. 15, delle presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti e devono contenere:

- l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l'individuazione delle reti dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della



programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti.

L'organo istruttore trasmette i predetti progetti all'Autorità di bacino che, entro tre mesi, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.

In applicazione dell'art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall'Autorità di bacino.

Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell'esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso.

In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione.

Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrono ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui la comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.
2. L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini di impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.
3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.



Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce A e B.
2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti e operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.
3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.

Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguiti dal Piano stesso:
 - a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), della L. 17 agosto 1942, n. 1150;
 - b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;
 - c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla



-
- delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.
2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadono aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.
 3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relativi a interventi di demolizione senza costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.
 4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:
 - a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazioni degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
 - d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.
 5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possono limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.
 6. Fatto salvo quanto specificamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamenti dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni



del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:

- a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;
- b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale ed ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nelle fascie;
- c) favorire nelle Fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.

Art. 41. Compatibilità delle attività estrattive

1. Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei territori delle Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali. Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale.
2. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel presente Piano. In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto con le opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono inoltre verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi strumenti devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli effetti del presente Piano, a conclusione dell'attività. I piani di settore delle attività estrattive o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, vigenti alla data di approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo.
3. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale.
4. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto



-
- dell'adozione all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.
5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, per un periodo massimo di due anni dall'approvazione del presente Piano, è consentito procedere ad eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le finalità del presente Piano.
 6. Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa.
 7. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.



7.4 RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA (RIB) - CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI (ETVILLORESI)

Le fasce di rispetto del Reticolo Idrico di competenza del Consorzio di Bonifica EST TICINO VILLORESI (ETVILLORESI) sono state reperite nell'**ALL. C - CATASTO CANALI** della Delibera n. 259 del 4 Dicembre 2017 - *Approvazione dell'aggiornamento al Catasto Canali, ai sensi dell'Art. 3, commi 4 e 5 del Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica, e approvazione dell'adeguamento degli Allegati A e B del Regolamento di Gestione di Polizia Idraulica* - Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi.

Di seguito si riportano per ogni canale / corso idrico appartenente al **RIB - (ETVILLORESI)** ubicato in territorio comunale di Robecchetto con Induno (MI) le relative fasce di rispetto così come schematizzate nella **Fig. 18** (Cfr. ALL. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI RETICOLI IDRICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROBECCHETTO CON INDUNO).

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI

Codice SIBITER	Nome corso d'acqua	Funzione	Tipo	Fascia di rispetto (m)
R01S01C12	4 Castano	irrigua	terziario	5
R01S02C07	4 Cuggiono	irrigua	terziario	5
R01S02C08	4/Bis Cuggiono	irrigua	terziario	5
R01S01C13	5 Castano	irrigua	terziario	5
R01S02C09	5 Cuggiono	irrigua	terziario	5
R01S02C11	6 Cuggiono	irrigua	terziario	5
R01S01C17	7 Castano	irrigua	terziario	5
R01S02C12	7 Cuggiono	irrigua	terziario	5
R01S02C23	Canale derivatore di Malvaglio	irrigua	secondario	6
R07S89C01	Naviglio Grande	irrigua navigabile	primario	10



MODALITA' DI CALCOLO DELLE FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO VILLORESI

CANALI A CIELO APERTO



CANALI TOMBINATI O COPERTI




Fig. 18 - Fasce di rispetto del Reticolo Idrico del Consorzio Est Ticino Villoresi (Estratto della Tavola relativa al Comune di Robecchetto con Induno (MI) - CARTE INFORMATIVE DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI - RETICOLO VERIFICATO ED AGGIORNATO DCE n. 259 del 4 Dicembre 2017 - Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi)



7.5 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE TRA LE SPONDE DEI CORPI IDRICI

Le Aree tra le sponde dei corpi idrici rappresentano le superfici comprese tra i confini naturali o artificiali (argini, muri, scarpate, etc.) dei corsi d'acqua, normalmente sede dei deflussi idrici in condizioni di portata di piena ordinaria. La loro delimitazione è fatta a partire dal margine superiore delle sponde o, in caso di presenza di argini adiacenti alle sponde (argini in froldo) dal margine superiore interno degli argini.

Nello specifico, per il disegno delle aree tra le sponde (per i canali del RB e del RIM con larghezza maggiore di 2 metri), ci si è avvalsi della cartografia fotogrammetrica disponibile.

Su questa base sono state digitalizzate le sommità superiori delle sponde incise, rappresentate in mappa dalle barbette.

Nell'ambito del territorio comunale di Robecchetto con Induno si individuano aree tra le sponde per i seguenti corpi idrici:

- Consorzio Est Ticino Villoresi:
 - Primario - Naviglio Grande;
 - Secondario - Scolmatore;
 - Terziario - un tratto del corso d'acqua Cuggiono 6
- alcuni corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore.

Cfr. **ALL. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI RETICOLI IDRICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROBECCHETTO CON INDUNO.**

7.6 AREE OCCUPATE TRA GLI ARGINI

Nell'ambito del territorio comunale di Robecchetto con Induno non si individuano aree occupate tra gli argini in quanto in nessuno dei corsi d'acqua individuati sono presenti argini.



7.7 PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI del PO (PRGA-PO)

Il **Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)** è lo strumento operativo previsto dalla legge italiana, in particolare dal d.lgs. n.49 del 2010, che dà attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE, per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali. Esso deve essere predisposto a livello di distretto idrografico.

Per **alluvione** si intende qualsiasi evento che provoca un allagamento temporaneo di un territorio non abitualmente coperto dall'acqua, purché direttamente imputabile a cause di tipo meteorologico. Per il Distretto Padano, cioè il territorio interessato dalle alluvioni di tutti i corsi d'acqua che confluiscono nel Po, dalla sorgente fino allo sbocco in mare, è stato predisposto il **Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Po (PGRA-Po)**.

Le azioni del PGRA-Po (misure) sono classificate in **quattro tipologie**, che corrispondono alle quattro fasi di gestione del rischio alluvioni:

- prevenzione (es. vincoli all'uso del suolo)
- protezione (es. realizzazione di opere di difesa strutturale)
- preparazione (es. allerte, gestione dell'emergenza)
- ritorno alla normalità e analisi (es. valutazione e ristoro danni, analisi degli eventi accaduti).

Questa classificazione risponde alla richiesta di **organizzare la gestione del rischio alluvioni in modo condiviso** a livello nazionale ed europeo. Il PGRA-Po contiene:

- la mappatura delle aree potenzialmente interessate da alluvioni, classificate in base alla pericolosità (**aree allagabili**) e al rischio; una diagnosi delle situazioni a maggiore criticità (SEZIONE A)
- il quadro attuale dell'organizzazione del sistema di protezione civile in materia di rischio alluvioni e una diagnosi delle principali criticità (SEZIONE B)
- le misure da attuare per ridurre il rischio nelle fasi di prevenzione e protezione (SEZIONE A) e nelle fasi di preparazione, ritorno alla normalità ed analisi (SEZIONE B)

Il Piano è composto da circa 30 relazioni pubblicate online alla pagina <http://pianoalluvioni.adbpo.it/>

Tra queste, i contenuti interessanti per cittadini ed enti/operatori della Lombardia sono evidenziati nella mappa degli elaborati del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Po. *Il PGRA, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con delibera n. 4 del 17 dicembre 2015 e approvato con delibera n. 2 del 3 marzo 2016 è definitivamente approvato con d.p.c.m. del 27 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30, serie Generale, del 6 febbraio 2017.*

Il PGRA-PO riguarda l'intero **distretto idrografico del Po**. Ciò è richiesto per ottenere la riduzione del rischio alluvioni: infatti ad una scala territoriale più limitata, per esempio regionale, si potrebbe verificare il paradosso di mettere in atto misure che riducano il rischio solo parzialmente in un territorio, trasferendolo in un altro punto del distretto più a monte o più a valle.

I territori di maggior interesse, laddove si concentrano molte misure del Piano, sono le **aree allagabili**, classificate in base a quattro livelli crescenti di rischio in relazione agli elementi vulnerabili contenuti. L'individuazione delle aree e dei livelli di rischio è stata effettuata secondo metodi unificati a livello nazionale e di distretto, che discendono da richieste della UE.

Alcune tra queste aree presentano condizioni di rischio particolarmente elevate e sono state raggruppate in **Aree a Rischio Significativo (ARS)**. Il PGRA-Po prevede misure prioritarie dirette alla riduzione del rischio in queste aree. Gli interventi previsti per diminuire il rischio in un'area non devono aumentare il rischio in un'altra area.

Per accedere alle mappe delle aree allagabili e del rischio alluvioni sono attivi due servizi di mappa sul Geoportale della Lombardia, da cui è possibile consultare la cartografia:

- [Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - 2013](#)
- [Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - revisione 2015](#)

Le **mappe di pericolosità** evidenziano le aree potenzialmente interessate da eventi alluvionali secondo gli scenari di:

1. bassa probabilità: alluvioni rare con T = 500 anni
2. media probabilità: alluvioni poco frequenti con T = 100-200 anni
3. alta probabilità: alluvioni frequenti con T = 20-50 anni

caratterizzandone l'intensità (estensione dell'inondazione, altezze idriche, velocità e portata).



Le mappe identificano **ambiti territoriali omogenei distinti** in relazione alle caratteristiche e all'importanza del reticolo idrografico e alla tipologia e gravità dei processi di alluvioni prevalenti ad esso associati, secondo la seguente classificazione:

- Reticolo idrografico principale (RP)
- Reticolo idrografico secondario collinare e montano (RSCM)
- Reticolo idrografico secondario di pianura artificiale (RSP)
- Aree costiere lacuali (ACL).

Le **mappe del rischio** di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dell'evento alluvionale, individuando il numero indicativo di abitanti interessati, le infrastrutture e strutture strategiche, i beni ambientali, storici e culturali esposti, la distribuzione e la tipologia delle attività economiche, gli impianti a rischio di incidente rilevante, e per ultimo le aree soggette ad alluvioni con elevata volume di trasporto solido e/o colate detritiche.

7.7.1 *Mappe di pericolosità e rischio alluvioni (PGRA) - Comune di Robecchetto con Induno (MI)*

Nell'ambito del territorio comunale di Robecchetto con Induno (MI) l'unico corso d'acqua riportato nelle **Mappe di pericolosità e di rischio alluvioni** è il Fiume Ticino che appartiene al Reticolo Idrico Principale.

Le finalità e i contenuti delle **Mappe di pericolosità e rischio alluvioni** sono riportati nell'Art. 57 dell'Elaborato 7 Parte Prima delle Norme di Attuazione del "Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po".

Di seguito si riporta una sintesi degli elementi individuati nelle **Mappe di Pericolosità e di Rischio Alluvioni** per il territorio comunale di Robecchetto con Induno (MI), in particolare della pericolosità, sulla base della Cartografia on-line di Regione Lombardia, che sono state recepite nell'**ALL. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI RETICOLI IDRICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROBECCHETTO CON INDUNO**.

PERICOLOSITA'

Nell'ambito del territorio comunale si identificano le seguenti fasce di pericolosità (aree allagabili):



- Pericolosità RP (Reticolo principale) scenario frequente (H) - Tempo di ritorno 20 anni - estrema porzione meridionale del territorio comunale a sud della Roggia del Molino II / Ramo morto del Fiume Ticino fino al confine comunale / regionale;
- Pericolosità RP (Reticolo principale) scenario poco frequente (M) - Tempo di ritorno 200 anni - coincide con la fascia precedente
- Pericolosità RP (Reticolo principale) scenario raro (L) - porzione meridionale del territorio comunale a sud del Canale del Latte Nuovo fino al confine comunale / regionale.

7.8 CANALI PRIVATI

I canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933, sono esclusi dal demanio idrico e, pertanto, non sono assoggettati alle fasce di rispetto (Cfr. ALL. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI RETICOLI IDRICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROBECCHETTO CON INDUNO).



ALLEGATI

RELAZIONE TECNICA

Committente: Comune di Robecchetto con Induno (MI)

INDIVIDUAZIONE DEL RETIKOLO IDRICO MINORE

RELAZIONE TECNICA

COMUNE DI
ROBECCHETTO CON INDUNO

11 DIC 2018

N° 12319 Protocollo
Cat. _____ Classe _____ Fasc. _____

COMM 22.17

DIC. 18

Scala 1:10000

ALL. 1

**SOVRAPPOSIZIONE DEL RETIKOLO IDRICO MASTER
REGIONE LOMBARDIA CON L'AEROFOTOGRAMMETRICO COMUNALE**

STUDIO VENEGONI



DOTT. ALBERTO VENEGONI - GEOLOGO
UFF.: VIA P. MICCA, 11 - 20023 CERRO MAGGIORE (MI)
TEL.: 0331421978 FAX: 03311688636
E-MAIL: STUDIOVENEGONI@SOILWATER.IT



COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO (MI)

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

ai sensi della

L.R. 1/2000 - D.G.R. X/4439 del 30 / 11 / 2015 - L.R. n. 4 del 15 / 03 / 2016
D.G.R. X/7581 del 18 / 12 / 2017 - D.G.R. XI/698 del 24 / 10 / 2018

RELAZIONE TECNICA

LEGENDA

- Confine comunale
- Corsi d'acqua del Reticolo Idrico Master Regione Lombardia ubicati nel territorio comunale di Robecchetto con Induno
Shape ID_CTR12
- Nodi idrici

ELEMENTI MAPPATI NEL RETICOLO IDRICO MASTER

Relativamente al Reticolo Idrico Master, scaricabile dal Sito di Regione Lombardia Polizia Idraulica - Reticolo Idrico Minore, nell'ambito del territorio comunale di Robecchetto con Induno (MI), sono contenuti i seguenti elementi della banca dati del RIRU (Reticolo Idrografico Regionale Unificato - *shape file*) così distinti:

- ID_CTR12; —

Nello shape file ID_CTR12 sono compresi i seguenti singoli elementi riportati nei riquadri contenuto nel presente allegato:

- 1) Elementi idrici; —
- 2) Tratti Idrici; —
- 3) Nodi idrici; ●
- 4) Corsi Acqua Piano di Gestione; —
- 5) Corsi Acqua RIP; —
- 6) Corsi Acqua SIBA; —
- 7) Corsi Acqua SIBITER; —
- 8) Corsi Acqua AIPO; —
- 9) Corsi Acqua RIM (shape vuoto) —
- 10) Corsi Acqua RIB; —

NON PRESENTI

COMUNE DI
ROBECCHETTO CON INDUNO

11 DIC 2018

12310
Protocollo
Classificazione
Fase:



SOVRAPPOSIZIONE DEL RETICOLO IDRICO MASTER REGIONE LOMBARDIA CON L'AEROFOTOGRAMMETRICO COMUNALE

COMM. 22.17	Dic. 2018	Scala 1:10000	ALL. 1
 STUDIO VENEGONI		<i>Dott. Alberto Venegoni - GEOLOGO</i> Via P. Micca 11, 20023 Cerro Maggiore - MI Tel. 0331-421978 - Fax. 0331-1688636 e-mail studiovenegoni@soilwater.it	

Committente: Comune di Robecchetto con Induno (MI)

INDIVIDUAZIONE DEL RETIKOLO IDRICO MINORE

RELAZIONE TECNICA

COMUNE DI
ROBECCHETTO CON INDUNO

11 DIC 2018

N° 12319 Protocollo
Cat. Classe Fasc.

COMM 22.17

DIC. 18

Scala 1:5000

ALL. 2

INDIVIDUAZIONE DEI RETICOLI IDRICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROBECCHETTO CON INDUNO

STUDIO VENEGONI



DOTT. ALBERTO VENEGONI - GEOLOGO
UFF.: VIA P. MICCA, 11 - 20023 CERRO MAGGIORE (MI)
TEL.: 0331421978 FAX: 03311688636
E-MAIL: STUDIOVENEGONI@SOILWATER.IT



11 DIC 2018

N° 12319 Protocollo
Cat. Classe Fasc.COMUNE DI
ROBECCHETTO CON INDUNO (MI)

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

ai sensi della

L.R. 1/2000 – D.G.R. X/4439 del 30 / 11 / 2015 – L.R.
n. 4 del 15 / 03 / 2016
D.G.R. X/7581 del 18 / 12 / 2017 – D.G.R. XI/698 del 24
/ 10 / 2018

RELAZIONE TECNICA**LEGENDA**

- — Confine comunale
- Corso d'acqua principale / AIPO
- Traccia Corso d'acqua principale / AIPO
- Corso d'acqua secondario (RIM)
- Corso d'acqua secondario tombinato (RIM)
- Corso d'acqua secondario (RIM) - Area Bagnata
- Corso d'acqua consortile PRIMARIO - Naviglio Grande (Est Ticino Villoresi)
- Corso d'acqua consortile PRIMARIO - Area Bagnata
- Corso d'acqua consortile SECONDARIO - (Est Ticino Villoresi)
- Corso d'acqua consortile SECONDARIO - Area Bagnata
- Corso d'acqua consortile TERZIARIO (Est Ticino Villoresi)
- Corso d'acqua consortile TERZIARIO tombinato (Est Ticino Villoresi)
- Corso d'acqua consortile TERZIARIO - Area Bagnata
- Corso d'acqua privato
- Corso d'acqua privato tombinato

Denominazione corsi d'acqua

- 03015183_0001 Codice corso d'acqua RIM
5G01 Codice corso d'acqua Consortile
RP028 Codice corso d'acqua privato

Nodo corso d'acqua RIM

- Inizio / ripresa corso d'acqua RIM
- ▲ Confluenza / biforcazione corso d'acqua RIM



Committente: Comune di Robecchetto con Induno (MI)

INDIVIDUAZIONE DEL RETIKOLO IDRICO MINORE

RELAZIONE TECNICA

COMUNE DI
ROBECCHETTO CON INDUNO

1.1 DIC 2018

N° 12319 Protocollo
Cat. _____ Classe _____ Fasc. _____

COMM 22.17

DIC. 18

Scala 1:5000

ALL. 3

INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI RETICOLI IDRICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROBECCHETTO CON INDUNO

STUDIO VENEGONI



DOTT. ALBERTO VENEGONI - GEOLOGO
UFF.: VIA P. MICCA, 11 - 20023 CERRO MAGGIORE (MI)
TEL.: 0331421978 FAX: 03311688636
E-MAIL: STUDIOVENEGONI@SOILWATER.IT



COMUNE DI
ROBECCHETTO CON INDUNO

11 DIC 2018

N° 12319 Protocollo
Cat. _____ Classe _____ Fasc. _____

COMUNE DI
ROBECCHETTO CON INDUNO (MI)

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

ai sensi della

L.R. 1/2000 – D.G.R. X/4439 del 30 / 11 / 2015 – L.R.
n. 4 del 15 / 03 / 2016
D.G.R. X/7581 del 18 / 12 / 2017 – D.G.R. XI/698 del 24
/ 10 / 2018

RELAZIONE TECNICA

LEGENDA

— — Confine comunale

RETICOLO IDRICO PRINCIPALE (RIP) - ALLEGATO A (Fiume Ticino)

— Fiume Ticino

RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DELL'AGENZIA

INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO) - ALLEGATO B -
(Fiume Ticino)

FASCE PAI - L. 183 / 1989, Art. 17 comma 6-ter (Piano di Bacino) / Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001



Limite tra la fascia A e la fascia B



Limite tra la fascia B e la fascia C



Limite esterno fascia C

RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA (RIB) - ALLEGATO C - (Est Ticino Villoresi)



Fascia di rispetto corso d'acqua **PRIMARIO**
(10 m per corsi a cielo aperto e tombinati)



Area tra le sponde corso d'acqua **PRIMARIO** (se superiore a 2 m)



Fascia di rispetto corso d'acqua **SECONDARIO**
(6 m per corsi a cielo aperto e tombinati)



Area tra le sponde corso d'acqua **SECONDARIO** (se superiore a 2 m)



Fascia di rispetto corso d'acqua **TERZIARIO**
(5 m per corsi a cielo aperto e tombinati)



Area tra le sponde corso d'acqua **TERZIARIO** (se superiore a 2 m)

